

RELAZIONE

Il decreto-legge detta, nella sua prima parte, disposizioni in materia di *governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, descrivendo un sistema articolato su distinti livelli. Vengono definiti i diversi ruoli strategici ricoperti dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le modalità di dialogo con le autorità europee.

Nella seconda parte del decreto vengono previste una serie di misure di semplificazione che incidono sui settori più sensibili toccati dagli assi del PNRR e che mirano a favorirne la completa realizzazione.

Art. 1 (Principi, finalità e definizioni)

L'articolo reca le definizioni che vengono adottate nella prima parte del decreto.

Art. 2 (Cabina di regia)

L'articolo prevede che al vertice del sistema di *governance* è collocata una Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e a composizione variabile, a cui partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi, i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale, nonché i Presidenti di Regioni e delle Province autonome (con la precisazione che in quest'ultimo caso alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può in ogni caso delegare ad un Ministro o ad un Sottosegretario di Stato lo svolgimento di specifiche attività.

In sintesi, la Cabina di regia esercita le seguenti funzioni: elabora gli indirizzi e linee guida, effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti, effettua il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi, riferisce alle Camere, trasmettendo una relazione semestrale (la relazione è trasmessa, per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche alla Conferenza unificata). Inoltre, la Cabina di regia promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (su cui v. *infra*) e promuove attività di informazione e comunicazione coerente con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241

Art. 3 (Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)

Al fine di assicurare un costante dialogo con le parti sociali l'articolo prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR.

Al Tavolo permanente partecipano i rappresentanti dei diversi livelli di governo centrale e territoriale (e dei rispettivi organismi associativi: ANCI, UPI), i rappresentanti delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile. I componenti sono scelti secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR; può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia PNRR e al Servizio centrale del MEF per il PNRR ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR.

Art. 4 (Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'articolo prevede che, a supporto della Cabina di regia e del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, è istituita con dpcm una struttura con funzioni di segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non assoggettata al regime dello spoil system, che opera fino al completamento del PNRR in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo. Alla segreteria tecnica è assegnato un contingente di personale, individuato tra il personale delle pubbliche amministrazioni, di società pubbliche, nonché, previa procedura comparativa, tra esperti estranei alla pubblica amministrazione.

La segreteria tecnica supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni, assicura alla medesima Cabina di regia un costante flusso informativo circa gli esiti dell'attività di monitoraggio demandata al MEF, individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR presso il MEF, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata e ad eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi, segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi ed istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso.

Art. 5 (Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)

L'articolo 5 dispone (**commi 1-4**) che, presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una apposita Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, al fine di assicurare la celere e costante adozione degli adempimenti normativi necessari per rispettare i tempi di attuazione dei progetti del piano.

Il PNRR ha indicato l'obiettivo di rafforzare le strutture della semplificazione normativa e amministrativa, che richiedono un impegno sistematico, mentre in passato si sono avute semplificazioni di carattere sporadico. Il Piano, dunque, ha individuato la necessità di *“dedicare un'attuazione continuativa alla semplificazione rafforzando le strutture del Dipartimento della Funzione Pubblica dedicate alla semplificazione, con il reclutamento delle necessarie professionalità.*

Per questo, al **comma 5**, si prevede che l'Ufficio per la semplificazione operi in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e individua i principali compiti attribuiti all' Ufficio anche in riferimento agli obiettivi del PNRR: a) la promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste; b) la promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR; c) la misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese; d) la promozione degli interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche

attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le Regioni e gli Enti locali; e) la pianificazione la verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)

Si prevede che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è istituito il "Servizio centrale per il PNRR" col compito di garantire una efficace attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR. Tale struttura rappresenta il punto di contatto per la Commissione Europea per l'attuazione del PNRR e per i connessi adempimenti previsti dal Regolamento europeo 2021/241. La struttura è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia oltre che dei relativi flussi finanziari. Ad essa è affidata la gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, e il necessario supporto tecnico alle Amministrazioni centrali titolari di interventi.

Il Servizio centrale per il PNRR opera in sinergia con l'Unità di missione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali titolari di interventi, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione *in itinere* ed *ex post* delle misure e dei Progetti del PNRR, assicurando la coerenza dei target e milestone anche ai fini della sottomissione della richiesta di pagamento alla Commissione europea.

Il "Servizio centrale per il PNRR", l'Unità di missione e gli Ispettorati della Ragioneria Generale dello Stato sono chiamati a concorrere al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR ciascuno per gli aspetti di propria competenza. Per poter svolgere in modo efficace tali nuove funzioni si prevede un rafforzamento della struttura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato tramite l'acquisizione di risorse di livello dirigenziale per attività di consulenza, studio e ricerca.

Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

Il meccanismo dei controlli di cui all'art. 7 è articolato come segue.

Si prevede presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) la creazione di un soggetto istituzionale che opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione delle risorse economiche destinate all'attuazione del PNRR.

L'ufficio svolge attività di audit avvalendosi dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato per lo svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, prevedendosi anche il rafforzamento dell'organico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Viene incaricata la società Sogei S.p.A. (in house del Ministero dell'economia e delle finanze) a fornire il necessario supporto tecnico e funzionale al Dicastero dell'Economia anche avvalendosi della società Studiare Sviluppo s.r.l. (anch'essa a totale partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze) da coinvolgere attraverso apposita convenzione che definisca le modalità attraverso le quali la stessa potrà reclutare esperti cui affidare le attività di supporto.

È individuata la Corte dei Conti come organo istituzionalmente deputato al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La stessa svolge in particolare valutazioni circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi previsti per l'attuazione del PNRR.

Si prevede, infine, la possibilità per le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza con l'obiettivo di rafforzare le

attività di controllo in materia di prevenzione delle frodi, della corruzione, dei doppi finanziamenti pubblici di intervento e dei conflitti di interesse.

Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa)

L'articolo dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede alle relative attività di gestione, anche finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo, a tal fine individuando la struttura competente tra quelle esistenti ovvero istituendone una *ex novo*.

Per garantire la tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione, come peraltro disposto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, ogni Amministrazione titolare di interventi ha la responsabilità della regolarità delle procedure e delle spese inerenti ai progetti di cui è responsabile. Per tali ragioni ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare tutte le iniziative necessarie tanto a prevenire, quanto a correggere e sanzionare le irregolarità e gli utilizzi indebiti delle risorse stanziare nell'ambito del PNRR, le frodi e i conflitti di interesse, nonché situazioni di doppio finanziamento pubblico degli interventi. Tali Amministrazioni sono anche responsabili dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, oggetto di frode o di doppio finanziamento.

Perché sia garantita la trasparenza e il controllo dell'utilizzo delle risorse del PNRR, è inoltre attribuito alle Amministrazioni titolari di progetto il compito di assicurare la tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile, nonché di conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa dell'utilizzo di dette risorse su supporti informatici adeguati, rendendoli disponibili per le attività di controllo ed audit.

La struttura individuata dalle amministrazioni responsabili costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2. Pertanto, invia al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target, tramite il sistema informatico appositamente costituito.

Nell'ipotesi di interventi realizzati attraverso soggetti attuatori esterni ovvero amministrazioni territoriali, tale struttura: adotta criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR; emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al PNRR; svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali; compie attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali, del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse dovranno prevedere clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione Europea.

Art. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR)

L'art. 9 prevede che le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province e gli enti locali provvedono alla realizzazione operativa degli interventi del PNRR attraverso le proprie strutture o avvalendosi di soggetti attuatori esterni e hanno anche facoltà di ricorrere al supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica. Gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle Amministrazioni per l'attuazione di detti interventi sono sottoposti a ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Le medesime Amministrazioni assicurano la tracciabilità delle operazioni, la tenuta di una codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR; conservano gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informatici, rendendoli disponibili per le attività di controllo e di audit.

Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

Per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento, nonché per garantire il rispetto dei target e milestone stabiliti nell'attuazione degli interventi del PNRR e la programmazione nazionale e comunitaria 2021-2027, l'art. 10 dispone che le amministrazioni interessate potranno avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, anche nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. Tale supporto comprende altresì azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche mediante la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

Nella valutazione della congruità dell'offerta, si ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Nella motivazione del provvedimento di affidamento si deve inoltre conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche.

È riconosciuta anche alle Regioni e agli Enti locali la possibilità di avvalersi, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, del supporto tecnico-operativo delle società *in house* qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

Art. 11 (Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)

L'articolo, in considerazione della necessità di garantire che le stazioni appaltanti dispongano degli strumenti necessari per garantire l'attuazione degli interventi del PNRR, prevede che Consip S.p.A. renda disponibili alle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico e realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di *e-procurement*.

Sono previste, inoltre, altre misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle amministrazioni, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni con società *in house*.

Art. 12 (Poteri sostitutivi)

All'art. 12 si prevede che, in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo anche solo potenzialmente a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua

l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società pubbliche o di altre amministrazioni specificamente indicate.

Si prevede inoltre che, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui sopra, nei casi sopra indicati il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento delle Regioni, Città metropolitane, Province o Comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza Unificata.

In caso di ritardi, inerzie o difformità nell'esecuzione dei progetti ascrivibili a un soggetto attuatore diverso dalle Regioni, dalle Città metropolitane, dalle Province o dai Comuni, si prevede che sia il Ministro competente a sollecitare e diffidare il soggetto inadempiente affinché questi provveda; in caso di perdurante inerzia, è il Ministro che esercita i poteri sostitutivi con le stesse modalità sopra descritte.

Laddove il Ministro competente non adotti i provvedimenti sostitutivi e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità, è previsto che, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi.

L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati nell'esercizio dei suddetti poteri sostitutivi sono inoltre titolari del potere di deroga, a mezzo di ordinanza motivata, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, previa intesa con la Conferenza permanente nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale e, nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, previa autorizzazione della Cabina di regia.

Si prevede inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi restano estranei ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti così individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, infatti, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti.

Art. 13 (Superamento del dissenso)

L'articolo disciplina un meccanismo, residuale, di superamento del dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale o regionale e che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR. In tal caso la questione è sottoposta con urgenza all'esame del Consiglio dei ministri (previo coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano se il dissenso proviene da un organo regionale).

Art. 14 (Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)

L'articolo prevede che le disposizioni del decreto legge trovano applicazione anche ai progetti contenuti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Art. 15 (Procedure finanziarie e contabili)

L'articolo stabilisce le modalità afferenti alle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR nonché talune modalità di utilizzo in deroga da parte degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vengono dettate disposizioni in materia di piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 16 (Norma finanziaria)

Nell'articolo si quantificano gli oneri originati dalle disposizioni di cui alla parte I stabilendone la relativa copertura finanziaria.

Art. 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

Alla lettera a) del comma 1 si sostituisce il comma 2-bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, estendendo le competenze della Commissione VIA PNIEC anche ai progetti attuativi del PNRR e a quelli finanziati con il fondo complementare; i componenti della Commissione VIA PNRR-PNIEC sono fissati in un numero massimo fino a quaranta unità, scelto anche tra il personale delle amministrazioni statali e regionali (oltre che dal CNR, dall'SNPA, dall'ENEA e dall'ISS, come già previsto a legislazione vigente, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche) e se ne estende la permanenza in carica da quattro a cinque anni. Si prevede che la Commissione VIA PNIEC-PNRR venga nominata con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la cui operatività nel testo previgente era vincolata all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre l'avvalimento dell'ISPRA da parte della Commissione VIA PNIEC-PNRR viene reso obbligatorio. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, si prevede che all'attività istruttoria partecipa, con diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.

Alla lettera b) si propone un'integrazione al citato articolo 8, nel senso di prevedere che la Commissione tecnica VIA e VAS (articolo 8, comma 1) e la Commissione VIA PNRR-PNIEC (articolo 8, comma 2-bis, così come modificato), nella trattazione dei procedimenti di rispettiva competenza, diano precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati, la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.

Art. 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)

Si propone di apportare modificazioni all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituendo l'attuale comma 2-bis, al fine di inserire un nuovo allegato alla parte seconda del decreto legislativo stesso, nel quale individuare le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), che costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti in quanto strategici per la decarbonizzazione del Paese.

In particolare, in base alla **lettera a)**, viene sostituito il comma 2-bis introdotto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, che prevedeva uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione delle tipologie di progetti e di opere attuativi del PNIEC, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti d opere. L'obiettivo è quello di individuare direttamente tali opere, sia quelle attuative del PNIEC che del PNRR, in modo da rendere da subito effettiva la c.d. "fast track" già prevista dal citato decreto legge n. 76 del 2020, ulteriormente potenziata con le ulteriori novità introdotte dal presente provvedimento, ivi

compresa l'operatività della Commissione VIA PNRR-PNIEC che nel testo previgente era vincolata all'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si precisa che tale disposizione è volta ad individuare l'ambito di competenza della Commissione VIA PNRR-PNIEC ai sensi dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal presente provvedimento, rimanendo impregiudicata la disciplina generale sulla verifica di assoggettabilità a VIA e di assoggettabilità a VIA.

In considerazione delle modifiche proposte all'art. 7-bis, comma 2-bis, alla **lettera b)** si prevede conseguentemente l'abrogazione del successivo comma 2-ter, relativo all'individuazione delle aree non idonee per le opere attuative del PNIEC.

Art. 19 (Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)

Le modifiche introdotte all'articolo 19 sono finalizzate all'allineamento della normativa italiana alla direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e contestualmente ad introdurre ulteriori semplificazioni per un procedimento che non è prettamente valutativo, ma finalizzato ad indicare la necessità o meno di avviare un'ulteriore fase di valutazione di impatto ambientale, in ragione della verificata sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi.

In particolare, alla **lettera a)**, numero 1) si riduce da quarantacinque a trenta giorni, il termine entro cui chiunque abbia interesse può presentare osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata, come resi pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo in parola.

Con riferimento al numero 2), le modifiche proposte al comma 6, dell'articolo 19 consentono di introdurre una fase nella quale l'autorità competente possa chiedere chiarimenti e integrazioni al proponente senza un aggravio temporale del procedimento.

Al numero 3) si modifica la disciplina sulle condizioni ambientali nella verifica di assoggettabilità a VIA, prevedendo che l'autorità competente si pronunci sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. In tal modo, pur mantenendo la possibilità anche per la verifica di assoggettabilità a VIA di prevedere condizioni ambientali analogamente al procedimento di VIA, si fissa un termine entro il quale l'autorità competente deve esprimersi, senza ulteriori interlocuzioni con il proponente, al fine di dare certezza dei tempi procedurali.

Alla **lettera b)** si modifica l'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla consultazione preventiva, prevedendo che l'autorità competente trasmette al proponente il suo parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta degli elaborati progettuali, ivi compresi quelli per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (progetti attuativi del PNRR, del PNIEC ovvero finanziati con il fondo complementare). In tal modo viene introdotto un termine entro il quale l'autorità competente deve trasmettere al proponente il suo parere, ovviando ad una lacuna del citato articolo 20.

Art. 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)

Si modifica l'articolo 25, **comma 2**, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, in analogia al provvedimento di VIA PNRR-PNIEC, che anche per la VIA ordinaria il relativo provvedimento sia adottato dal competente direttore generale del Ministero della transizione ecologica, previo concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura (entro il termine di trenta giorni), in luogo dei Ministri dei predetti Dicasteri. Il secondo e il

terzo periodo del comma 2 riprendono quanto già previsto ai commi 2 e 3 del previgente articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Viene altresì sostituito il **comma 2-bis**, prevedendo che la Commissione PNRR-PNIEC si esprima entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23, e che il concerto del direttore generale del Ministero della cultura deve essere rilasciato entro il termine di venti giorni.

Al **comma 2-ter** si prevede una misura per rendere maggiormente cogente il rispetto dei termini all'amministrazione. In caso di ritardo nell'emanazione del provvedimento di VIA, è riconosciuto il rimborso automatico del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 già versati all'amministrazione dal proponente.

Al **comma 2-quater** si ripropone la disciplina del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione VIA ovvero da parte della Commissione VIA PNRR-PNRR già prevista nella versione previgente dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, originariamente riferita alla sola Commissione VIA PNIEC. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni VIA, del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.

Ai sensi del **comma 2-quinquies**, il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. Tale previsione è volta a razionalizzare il procedimento di VIA, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 23, comma 4 e l'articolo 24, comma 3, già si prevede in linea generale il coinvolgimento delle amministrazioni interessate con l'espressione del parere di competenza e che il Ministero della cultura si esprime sul provvedimento finale esprimendo il concerto sullo stesso.

Art. 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

La norma interviene sulla prima fase del procedimento di VIA.

La prima parte delle modifiche (**lettera a**) incide sull'architettura dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, quanto al comma 3 del citato articolo. 23, la norma prevede che i termini per lo svolgimento delle verifiche circa la completezza della documentazione ai fini della VIA divengano perentori per l'Autorità competente. Al contempo, si prevede che l'Autorità possa procedere alle verifiche in parola, così come alla richiesta al privato di eventuale documentazione integrativa, entro il termine di 15 giorni.

Per esigenze di raccordo con le disposizioni in tema attuazione del PNIEC e del PNRR, si prevede di richiamare, nell'articolo 23, comma 4, i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis. La seconda parte delle modifiche (**lettera b**) interviene sul dettato dell'articolo 24, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si prevede, in particolare, che, entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis (PNIEC-PNRR), dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (c.d. "consultazione pubblica").

Si prevede altresì che, entro il medesimo termine, siano acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui

all'articolo 23, comma 4 (i.e. l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web).

In ossequio alle garanzie partecipative, si prevede che entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis (PNIEC-PNRR), può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati.

Infine, si dispone che, su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente possa concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Ricevuta la documentazione integrativa, l'autorità competente procede all'immediata pubblicazione della stessa sul proprio sito web, avviando, tramite apposito avviso, una nuova consultazione del pubblico.

Infine, si riduce a 15 giorni (attualmente 30 giorni) per i progetti attuativi del PNRR, del PNIEC ovvero finanziati dal fondo complementare il termine entro il quale le Amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono presentare le osservazioni e trasmettere i pareri per le modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione da parte del proponente.

Art. 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

Viene modificato l'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ragione dell'esigenza di circoscrivere gli ambiti autorizzativi normati, in analogia con quanto previsto per l'AIA. In tal senso si propone che le autorizzazioni ambientali che possono essere chieste nel PUA siano solo quelle indicate nella lista definita al comma 2. In tal modo viene agevolata la formulazione delle istanze che, sulla base dell'esperienza maturata, spesso sono redatte in modo inesatto e riportano autorizzazione che non sono annoverabili tra quelle ambientali, con conseguente necessità dell'amministrazione di richieste di perfezionamenti dell'istanza medesima.

Inoltre, con la modifica di cui al comma 7 è tesa a razionalizzare alcuni passi del procedimento secondo una precisa scansione temporale degli stessi. In particolare si ritiene che la conferenza dei servizi possa più efficacemente esplicare la sua funzione se convocata immediatamente a valle della prima fase di consultazione del pubblico e delle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali. Nell'ottica dell'economia procedimentale, svolgere la Conferenza dei servizi a valle di tale consultazione ha anche lo scopo di mettere in grado le amministrazioni che vi partecipano di meglio esplicitare gli elementi integrativi di cui hanno bisogno per il rilascio delle autorizzazioni di competenza ed esplicitare in presenza del proponente eventuali altri elementi per la rimozione di eventuali motivi ostativi al rilascio delle medesime.

La modifica di cui al comma 8 si rende necessaria per allineare le disposizioni di cui all'art. 27 alle modifiche proposte nel presente provvedimento alla disciplina della VIA, con particolare riferimento ai progetti di competenza della Commissione VIA PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 23 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

La norma apporta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di accelerare il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale introdotto con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Dopo oltre tre anni di esperienza applicativa è maturata l'esigenza di apportare taluni correttivi in grado di affrontare talune criticità applicative e rendere più celere l'iter procedimentale.

In particolare, si introduce un nuovo articolo, il 26-bis, rubricato "Fase preliminare al Provvedimento autorizzatorio unico regionale" che disciplina la fase preliminare che nasce dalla constatazione, ampiamente condivisa che la tempistica dei procedimenti spesso è rallentata a causa di una scarsa qualità progettuale e di Studi di Impatto Ambientale non adeguati, in termini di livello di dettaglio e di metodologie di elaborazione adottate. Nel caso di progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della VIA di competenza regionale, ai quali si applica il procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, queste carenze del progetto e del SIA, strettamente correlate, determinano impasse difficilmente superabili nei termini previsti. Come è noto il d.lgs. n. 152 del 2006 contiene già due diverse fasi preliminari e facoltative all'articolo 20 (Consultazione preventiva) e all'articolo 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale), tali procedure, tuttavia, sembrano porsi come conseguenti e non contestuali. Il comma 4 dell'articolo 21, infatti, stabilisce espressamente che l'avvio della procedura di definizione dei contenuti del SIA può essere stabilita anche da parte dell'autorità competente in esito alla procedura di cui all'art. 20. Inoltre non è indicato e un termine perentorio per il rilascio del parere finale.

Infine, va considerato che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 7 del già citato art. 27-bis deve comprendere, oltre al provvedimento di VIA, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Per tali ragioni si rende necessario introdurre una fase facoltativa e preliminare all'avvio del PAUR, che consente contemporaneamente di definire i contenuti del SIA e le condizioni per il rilascio dei successivi titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. La definizione contestuale dei contenuti del SIA e di quelli progettuali avviene attraverso il ricorso ad un istituto noto e ampiamente utilizzato quale la conferenza preliminare, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 241.

La conferenza preliminare, infatti, permette, da un lato, una chiara definizione dei termini e delle responsabilità di ciascuna amministrazione partecipante, dall'altro, di evitare, fatto salvo l'emergere di nuovi elementi significativi nel corso del successivo PAUR, che ci si possa discostare immotivatamente dalle determinazioni espresse in questa sede preliminare. Concretamente, al termine della fase preliminare proposta, il proponente avrà tutti gli elementi informativi necessari all'elaborazione di un SIA adeguato alla tipologia, alle dimensioni ed alla localizzazione del progetto che intende realizzare e anche le informazioni necessarie alla redazione del progetto, degli atti di assenso comunque denominati necessari e da quali elaborati debba essere corredato ai fini della loro acquisizione.

Un altro indubbio effetto positivo di questa fase è la preventiva conoscenza del progetto da parte di tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che agevolerà la loro attività istruttoria nel corso del procedimento PAUR e, quindi, con elevata probabilità ridurrà i tempi effettivi di tale procedimento. L'ultimo comma del nuovo articolo 26-bis inserisce, previo accordo tra l'autorità competente e tutte le amministrazioni e gli enti interessati, la possibilità nel successivo procedimento PAUR, ove sia intervenuta questa fase preliminare, che vengano ridotti alla metà i termini per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi decisoria, di cui al comma 7 dell'art. 27-bis. Si ritiene, ragionevolmente, che tale possibilità possa spesso concretizzarsi, ove il proponente si sia attenuto scrupolosamente alle determinazioni della

fase preliminare e al netto di elementi informativi e/o valutativi di maggior dettaglio emersi nelle fasi successive.

Art. 24 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

Con la modifica di cui alla lettera a) si prevede che nel caso in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'art. 8 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, l'amministrazione competente effettui la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità di detta variante entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente.

Alla lettera b) viene eliminato dal testo il termine "adeguatezza" in quanto, sulla base dell'esperienza di applicazione delle regioni e province autonome (emersa durante la predisposizione degli "Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art.27 bis, d.lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale)", tale termine non sembra di agevole interpretazione per definizione della relativa attività da svolgere. Inoltre, è eliminata la frase "concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" per dare modo di utilizzare la consultazione pubblica anche per gli altri titoli autorizzativi. Inoltre, si interviene sulla fase massima diffusione al pubblico di tutte le informazioni concernenti il procedimento specificando che, nel caso in cui il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

Con la modifica di cui alla lettera c) si prevede che entro i successivi trenta giorni l'autorità competente possa chiedere al proponente eventuali integrazioni anche concernenti i titoli abilitativi che confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio.

Alla lettera d) viene novellato il comma 7 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche per raccordare il termine previsto dal comma 7 con le modifiche apportate al comma 5.

Inoltre, vengono dettagliati i contenuti della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Si prevede altresì che, nel caso in cui il rilascio di singoli titoli abilitativi settoriali sia ricompreso nell'ambito di un'autorizzazione unica o in un unico atto di assenso comunque denominato, quest'ultimo confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale in luogo dei singoli titoli settoriali.

Al comma 7-bis si prevede una verifica ex post delle condizioni prescritte in conferenza di servizi nel caso in cui la normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa.

Inoltre, al comma 7-ter si prevede che, laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, gli stessi costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

Art. 25 (Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)

La previsione di cui alla lettera a) è volta a prevedere una procedura per individuare con certezza l'autorità competente in caso di dubbi in ordine ai progetti rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale.

Alla lettera b), numero 1), si apportano modifiche all'articolo 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a regolare le ipotesi in cui l'Autorità competente coincida con l'Autorità che autorizza il progetto; in tale ipotesi, la norma proposta prevede che la valutazione dell'impatto ambientale venga rilasciata dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Si tratta di una importante semplificazione, tenuto conto che con l'istituzione del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 22 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021, le competenze in materia di autorizzazione di numerosi impianti sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica, di talchè in questi casi la procedura autorizzativa e quella di valutazione di impatto ambientale, pur se esercitate da distinte Direzioni generali, fanno capo al medesimo Ministero.

Al numero 2) si introducono misure di semplificazione procedimentale, escludendo la materia dall'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis, della legge n. 241 del 1990 (c.d. preavviso di rigetto).

Art. 26 (Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)

Con le modificazioni proposte all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si prevede, alla **lettera a)**, che la costituzione degli appositi osservatori ambientali avvenga non già "d'intesa" con il proponente come attualmente previsto, bensì "sentito" quest'ultimo. Alla **lettera b)** si prevede che ai predetti osservatori vi prendano parte soggetti estranei al Ministero della transizione ecologica nella misura del cinquanta per cento, anziché in quella dei due terzi come attualmente previsto.

Art. 27 (Interpello ambientale)

La proposta normativa è volta a disciplinare l'interpello ambientale al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni, imprese e privati chiarimenti in ordine agli effetti che derivano dalle norme in materia ambientale, tenuto conto della complessità e dell'evoluzione nel tempo della disciplina, anche in relazione ai mutamenti del quadro normativo dell'Unione europea.

Tale disciplina riprende la *ratio* dell'interpello in materia di lavoro, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 e successive modificazioni, modulando l'istituto sulla base delle specificità della materia ambientale.

In particolare, con lo strumento dell'interpello "collettivo" si consente alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, di sottoporre quesiti di ordine generale riguardanti l'interpretazione della normativa nazionale in materia ambientale.

Il modello che si è scelto di adottare è riferito all'interpello "c.d. improprio" che si colloca tra gli istituti di consulenza giuridica, tenuto conto che con tale strumento si intende garantire indirizzi interpretativi in merito alle norme ambientali oggetto di istanza.

Risponde a un principio di trasparenza il dettato di cui al secondo comma, che prevede l'obbligo, in capo al Ministero della transizione ecologica, di pubblicare tempestivamente sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Informazioni ambientali", le risposte fornite alle istanze di interpello, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tale disciplina, ispirata per agevolare gli operatori in ambito ambientale, non incide, tuttavia, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 28 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)

Alla **lettera a)** si modifica l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. È necessario infatti procedere alla completa dematerializzazione delle procedure. Pertanto, è stata eliminata la modalità di invio del supporto cartaceo anche nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico. Tale modifica è stata da tempo già introdotta per la VIA e la proposta rende quindi uniformi le modalità di gestione dei procedimenti da parte dell'Amministrazione. È inoltre opportuno distinguere il rapporto preliminare riferito alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'articolo 12, dal rapporto preliminare presentato nell'ambito del procedimento di VAS, di cui all'articolo 13 comma 1. I due documenti hanno finalità diverse: il primo è funzionale a comprendere se sono presenti impatti significativi sull'ambiente e quindi se sia necessaria la sottoposizione del piano/programma a VAS; il secondo documento è funzionale ad illustrare i contenuti che saranno inseriti nel Rapporto Ambientale. La proposta di modifica del comma 2 è funzionale a rendere coerente il comma 1 con la nuova denominazione del documento quale "rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS" introdotta al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La trasmissione del rapporto avviene secondo modalità concordate caso per caso in ragione dell'opportunità.

La modifica del comma 4 è volta a eliminare le prescrizioni nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

La **lettera b)** modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale proposta relativa al comma 1 introduce una nuova denominazione del rapporto preliminare per distinguerlo chiaramente da quello indicato all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che ha altre finalità e contenuti. Inoltre sono scanditi i termini della procedura e, in particolare, quelli relativi alla partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale. In particolare, ai sensi del nuovo comma 5, in analogia con la procedura di VIA, sono stati esplicitati ed integrati i documenti da presentare, in particolare le informazioni di cui all'articolo 32, l'avviso al pubblico, la copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. È stata inoltre esplicitata la tempistica con la quale la documentazione è pubblicata e resa accessibile, ossia "immediatamente" dopo la sua acquisizione.

La **lettera c)** provvede a sostituire l'attuale articolo 14, relativo alle consultazioni. Per un'adeguata informazione, si ritiene sufficiente la pubblicazione dell'avviso sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente; a tale scopo è stata eliminata la pubblicazione in GURI/BUR. Per la dematerializzazione delle procedure, viene richiesto l'invio delle osservazioni solo in formato elettronico.

La **lettera d)** modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006 così da definire adempimenti e tempistiche certe nella fase di monitoraggio che, nell'attuale formulazione, non essendo strutturata e formalizzata, non viene svolta.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 18, non si ritiene necessaria la pubblicazione sui siti delle ARPA (Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente) in quanto è sufficiente la pubblicazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente, sopprimendo il riferimento a tali Agenzie regionali. La nuova formulazione chiarisce una delle principali finalità del monitoraggio ovvero verificare lo stato di attuazione dei piani e dei programmi e il reale contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dalle strategie regionali. Il comma 3-bis prevede che l'autorità competente verifica gli effetti prodotti e il contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rafforzando in tal modo il collegamento tra le strategie per lo sviluppo sostenibile e le valutazioni ambientali.

Art. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero della cultura della Soprintendenza speciale per il PNRR quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato ad assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di strategica importanza stabiliti dal PNRR.

Il comma 2 dispone che la Soprintendenza speciale svolge funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR che siano sottoposti a VIA statale o che rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Il medesimo comma prevede altresì che la Soprintendenza speciale si avvalga delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per lo svolgimento dell'attività istruttoria e che, in caso di necessità per la tempestiva attuazione di ulteriori interventi strategici del PNRR, può esercitare i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle predette Soprintendenze.

Ai sensi del comma 3, le funzioni di Direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal Direttore della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, cui è riconosciuta la retribuzione prevista per gli incarichi dirigenziali *ad interim*.

Il comma 4 prevede, per la durata massima di 36 mesi, la costituzione presso la Soprintendenza speciale di una segreteria tecnica composta da personale di ruolo del Ministero e da esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riguardo agli effetti finanziari, il medesimo comma fissa un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

Il comma 5, infine, reca gli oneri finanziari.

Art. 30 (Interventi localizzati in aree contermini)

Il **comma 1** intende apportare integrazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, aggiungendo un comma 3-bis che preveda che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico previsto dalla medesima disposizione, in relazione a progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Al **comma 2** si stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprima nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici)

Il **comma 1** intende apportare modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, recante "misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". Alla lettera a) si prevede, in particolare, che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "*stand-alone*", tipicamente costituiti da sistemi di batterie ubicati all'interno di capannoni (non realizzati, pertanto, all'interno di centrali di produzione di energia elettrica o di impianti a fonti rinnovabili), essendo privi di impatto ambientale rilevante, al pari di qualunque altro capannone industriale, non siano sottoposti ad alcuna procedura di verifica di impatto ambientale, ferma restando la necessità di munirsi di

tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione degli stessi capannoni. Nel caso in cui le opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione o distribuzione siano tali da richiedere una procedura di verifica di impatto ambientale, la loro realizzazione verrebbe inclusa in tale procedura. Con la lettera b) si intende accelerare e semplificare l'iter di acquisizione dell'intesa regionale nei casi di inerzia, relativamente ai procedimenti di autorizzazione di centrali elettriche o di modifiche alle stesse, anche nei casi di realizzazione di accumuli al loro interno, applicando il procedimento già adottato per superare l'inerzia nel caso di elettrodotti della rete nazionale di trasmissione.

Con riferimento al **comma 2**, si rammenta che, per rispettare gli obiettivi UE sul clima e l'energia entro il 2030, l'Italia deve raggiungere i 52 GWp di installazioni fotovoltaiche (circa 30 GWp in più rispetto ai circa 22 GWp attuali). Per raggiungere l'obiettivo del 2030, l'Italia dovrebbe mantenere una media dell'installato di circa 3 GWp all'anno. Inoltre, occorre tener conto che, secondo il Politecnico di Milano, in vista del nuovo obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni al 2030 posto dalla Commissione UE, le installazioni fotovoltaiche dovrebbero raggiungere i 68,4 GWp (pertanto circa 46 GWp in più rispetto a quelli attuali). Alla luce degli obiettivi sopra esposti, si avverte la necessità di imprimere un'accelerazione all'installazione degli impianti fotovoltaici, anche in considerazione del fatto che, nonostante la disponibilità degli incentivi (si pensi al DM FER1), gli operatori non partecipano alle aste in quanto privi di autorizzazioni. Il terzo bando per aste e registri, concluso dal GSE nello scorso mese di settembre, rappresenta un esempio di tale problematica: su oltre 1.300 MW di contingente di potenza totale, infatti, le richieste di accesso degli operatori hanno di poco superato i 430 MW, dunque a malapena un terzo di quanto offerto. Tale scarsità di domanda è dovuta in larga misura alla mancanza di autorizzazioni nelle aree per le quali è possibile beneficiare degli incentivi, che coincidono sostanzialmente con le aree industriali, commerciali e produttive. L'impossibilità di partecipare alle aste per mancanza di autorizzazioni, oltre a vanificare il raggiungimento degli obiettivi di consumo di energia rinnovabile, ha l'effetto di aumentare i costi per i consumatori in bolletta per ciascun MW di capacità rinnovabile. La scarsità di offerta permette infatti, a chi offre nelle aste per gli incentivi, di non fare alcun ribasso rispetto alla tariffa base, come evidenziato dai risultati delle ultime procedure. Per contribuire a risolvere tali criticità, si propone di semplificare la procedura per l'autorizzazione e la VIA per gli impianti fotovoltaici fino a una potenza di 10 MW realizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, per le quali l'ordinamento già ammette l'accesso agli incentivi per la produzione di energia rinnovabile. La proposta permette che in aree già destinate a consumo del suolo per gli impianti fotovoltaici di medie dimensione (fino a 10 MW) vi sia una procedura con tempi certi, ma che comunque assicuri una tutela adeguata rispetto a eventuali specifiche criticità ambientali. Da una parte si innalza, infatti, per gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA nelle aree già destinate dagli strumenti urbanistici a consumo di suolo; dall'altra, si garantisce che siano tutelate le eventuali interferenze con aree meritevoli di tutela, in quanto deve essere prodotta un'autocertificazione attestante che l'intervento non ricada nelle aree ritenute meritevoli di maggiore tutela ai sensi delle Linee Guida sulle Rinnovabili DM 10 settembre 2010. Al fine di rendere effettiva la norma ed evitare ingiustificati ritardi che ne pregiudicherebbero l'attuazione viene previsto che si possa procedere senza necessità di piani urbanistici attuativi per l'installazione degli impianti fotovoltaici, considerato che gli stessi non comportano la stabile permanenza di persone, con le conseguenti esigenze di urbanizzazione.

Al **comma 3** si prevede che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della cultura, siano individuate le opere e infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone nella Regione Sardegna.

Al **comma 4** si apportano modificazioni all'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di tenere conto delle modifiche apportate al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del presente provvedimento.

Le disposizioni di cui ai **commi 5, 6 e 7** sono volte a contribuire all'attuazione della transizione *green* e di incrementare l'efficienza energetica delle aree agricole italiane, sostenendo investimenti per la realizzazione di impianti agrovoltaici che consentano la coltivazione dei terreni sottostanti le installazioni.

Tali disposizioni si pongono nel solco di quanto già previsto dal legislatore in occasione del decreto legge n. 76 del 2020 (decreto Semplificazioni 2020), che ha inteso ammettere deroghe al rigido divieto di incentivazione di installazioni a terra, introdotto nel 2012 come reazione a fenomeni di sfruttamento eccessivo dei terreni agricoli nella fase di sviluppo "impetuoso" del fotovoltaico nel nostro Paese. Il c.d. agrovoltaico consiste nell'integrazione del fotovoltaico nell'attività agricola, con installazioni che permettono la coltura agricola o l'allevamento e che prevedono un ruolo centrale degli agricoltori, che vanno ad integrare il reddito aziendale e a prevenire fenomeni di abbandono o dismissione dell'attività produttiva. In altri termini, l'agrovoltaico ammette – contestualmente – l'utilizzo dei terreni agricoli e la produzione di energia pulita (con un consumo di suolo pari quasi a zero, si affronta, dunque, uno dei maggiori fattori limitanti l'installazione del fotovoltaico in Italia, ossia la mancanza di disponibilità di superfici). Esso rappresenta un'ottima alternativa eco-sostenibile ai tradizionali impianti. La diminuzione dei prezzi degli impianti e i continui miglioramenti di tecnologia ed efficienza hanno già permesso prime realizzazioni di agrovoltaico, prevalentemente di tipo sperimentale, con esempi che presentano indubbiamente costi maggiori degli impianti a terra, ma che rendono possibile che queste due importanti attività produttive, pilastri della transizione ecologica, agiscano sinergicamente a beneficio, non solo dell'economia circolare, ma anche della produzione di energia elettrica da fonte solare. Tali sistemi produttivi ibridi agricoltura-energia dovranno essere realizzati in maniera tale da non compromettere l'utilizzo di suolo dedicato all'agricoltura, contribuendo alla sostenibilità, oltre che ambientale, anche economica delle aziende interessate. Esistono, infatti, diverse configurazioni delle strutture di sostegno dei pannelli che consentono lo svolgimento delle attività sottostanti e un'occupazione di suolo pari al solo 2% della superficie disponibile, contro il 40% degli impianti tradizionali. Di qui l'opportunità di ripensare l'approccio esistente, incentivando modelli virtuosi di impianti agrovoltaici, per sostenere la diffusione e la crescita di attività economiche più ecosostenibili.

In coerenza con quanto previsto da precedenti disposizioni in merito all'istituzione della Commissione VIA "PNRR-PNIEC" per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale di progetti la cui realizzazione si ponga alla base dell'attuazione del PNRR e del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, si intende indicare espressamente, nell'Allegato 2, alla Parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Inoltre, al medesimo fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, la soglia di cui alla Tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 è innalzata da 20 kW a 50 kW di potenza e viene così apportata un'ulteriore misura di semplificazione al regime autorizzatorio per impianti fotovoltaici (Allegato II al presente decreto).

La previsione è di elevato valore strategico per la concreta realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione.

Art. 32 (Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Semplificazione delle procedure di repowering)

L'obiettivo della norma è quello di promuovere una semplificazione autorizzativa per consentire il rinnovamento di impianti eolici che hanno visto uno sviluppo tecnologico molto importante negli ultimi anni, al fine di renderli più efficienti e sostenibili, sostituendo e, in alcuni casi, riducendo il numero di macchinari impiegati con nuove tecnologie oggi diventate più efficienti. Per le stesse motivazioni, la proposta prevede, inoltre, una semplificazione per le varianti delle autorizzazioni rilasciate per impianti non ancora costruiti.

Nell'ottica di un migliore e più efficiente sfruttamento delle potenzialità eoliche, di valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti e di minimizzazione dell'impatto delle installazioni sul territorio, si ritiene fondamentale introdurre regole più chiare e uniformi e semplificazioni autorizzative a favore delle seguenti iniziative:

- progetti già autorizzati, ma non ancora realizzati;
- progetti di Repowering/Integrale ricostruzione di impianti esistenti;
- progetti di Reblading su impianti esistenti.

In definitiva, la norma va nella direzione della necessaria semplificazione autorizzativa, estendendo l'istituto della procedura autorizzativa semplificata (c.d. PAS) a favore di interventi su impianti eolici – nelle tre tipologie di progetti sopra citate - che rispettano specifici criteri ambientali/progettuali.

La illustrazione appare eccessivamente sintetica e non spiega come interviene la novella nelle singole norme. Si riporta ad ogni buon fine una delle infinite nostre "spieghe

In quest'ottica, in particolare, si dispone che non sono considerati sostanziali e sono quindi sottoposti al regime semplificato della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici, eolici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi. Si prevedono criteri certi per definire spazialmente il "sito dell'impianto eolico" ai fini della collocazione di un nuovo impianto.

Art. 33 Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana

Il presente articolo intende apportare modifiche all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio, n. 77, stabilendo che la detrazione al 110% si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico. L'articolo in parola, inoltre, prevede l'introduzione di un meccanismo più equo riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In particolare:

al comma 1 lett. a) si modifica il comma 4 dell'art.119 e si introduce la possibilità di accedere alla detrazione del 110% per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici. Gli interventi sono quelli previsti dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90.

al comma 1 lett. b) si aggiunge il comma 10-bis al comma 10 dell'art.119 al fine di rendere più equo il trattamento riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in ordine alle modalità applicative delle detrazioni previste. Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997) in generale e in particolare

le Fondazioni, che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali, esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni.

In riferimento ai molteplici servizi, che vengono erogati alla collettività e specificatamente alle persone con fragilità (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc. ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.

Attualmente, i complessi edilizi in esame sono collocati, a seconda della situazione pregressa o dell'orientamento delle diverse Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate, in categoria D/4 (Case di cura ed ospedali - con fine di lucro), oppure in Categoria B/1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme), oppure in Categoria B/2 (Case di cura ed ospedali - senza fine di lucro). Di fatto, interi immobili o addirittura estesi complessi edilizi sono individuati quale singola unità immobiliare.

Nel contesto dell'applicazione dei benefici fiscali derivanti dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n.77/2020), le Fondazioni ONLUS, che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali, sono fortemente penalizzate in quanto comparate ad una singola unità residenziale, con conseguenti limiti di detrazione del tutto insufficienti a consentire alcun tipo di intervento.

Prendendo spunto dal Rapporto Immobiliare 2020, edito dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, a pagina 12 del documento, si rileva che la superficie media per unità abitativa compravenduta nel periodo analizzato è pari a 106,2 mq.

Al fine di rendere più equo il trattamento delle Fondazioni ONLUS, si prospetta di considerare i complessi immobiliari adibiti alle attività socio-sanitarie-assistenziali quali edifici virtuali, costituiti da un numero convenzionale di "unità immobiliari", calcolato suddividendo la superficie complessiva dei vari piani, compresi gli spazi comuni e quelli adibiti a servizi, con la superficie rappresentativa di un'unità immobiliare tipo, avente una superficie di 110mq.

Così facendo, mutuando il trattamento già riconosciuto dal Decreto Rilancio ai "condomini", alle Fondazioni ONLUS potrebbe essere estesa e riconosciuta la possibilità di ottenere i benefici delle detrazioni fiscali di entità ragguagliata al numero di unità immobiliari virtuali, aventi una superficie di 110 mq.

L'assegnazione dei benefici fiscali potrebbe essere riconosciuta anche in base ai seguenti criteri:

- Fondazioni ONLUS, che si occupano specificatamente di servizi socio-sanitari-assistenziali, i cui Consigli di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
- Potranno beneficiare dell'agevolazione gli edifici classificati indifferentemente in categoria catastale B/1, in categoria catastale B/2 e in categoria catastale D/4.
- Gli edifici oggetto di agevolazione devono essere posseduti dalla Fondazione ONLUS alla data di entrata in vigore della presente disposizione a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato gratuito. Il possesso a titolo di comodato gratuito dovrà risultare da regolare contratto registrato con data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione.

La **lettera c)** intende affrontare le numerose criticità, connesse relative alle attestazioni richieste ai fini dell'utilizzo del *superbonus* e accelerarne l'utilizzo essenziale per l'efficientamento energetico e antisismico

La disposizione sostituisce il comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prevede che gli interventi ivi previsti, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d'inizio lavori asseverata, di cui all' articolo 6-bis del Dpr. n. 380 del 2001. Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo in conformità alla

modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126 con l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017. In particolare, per gli interventi previsti dalla disciplina in commento, la decadenza dal beneficio fiscale previsto all' art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Le disposizioni di cui ai **commi 3 e 4** prevedono l'incremento delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, nonché la copertura degli oneri.

Art. 34 (Cessazione della qualifica di rifiuto)

La norma è volta a razionalizzare e semplificare la procedura in materia di *end of waste* prevista all'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare, si prevede che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. In tal modo, la valutazione viene anticipata alla procedura all'esito della quale l'autorizzazione viene rilasciata da parte dell'autorità competente.

In ragione di tale preventivo coinvolgimento dell'ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente, pur mantenendosi la possibilità di controllo a campione prevista al comma 3-ter, primo periodo, viene abrogata la successiva procedura di controllo che prevede il coinvolgimento del Ministero e, nel caso, l'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata alle conclusioni ministeriali (secondo e terzo periodo del comma 3-ter, commi 3-quater e 3-quinquies).

Art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)

La proposta normativa si rende necessaria ai fini di una più corretta attuazione delle norme eurounitarie in materia di promozione dell'economia circolare.

In particolare, la **lettera a)** si rende necessaria in quanto il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha introdotto all'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), punto 2, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la definizione di "rifiuto urbano" che ricomprende i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, di conseguenza il termine "assimilati" è assorbito dalla nuova definizione. La proposta di modifica si rende necessaria e urgente per consentire immediatamente la corretta gestione dei rifiuti e chiarire la portata nazionale della definizione facendo venir meno le attività discrezionali degli enti locali.

La **lettera b)** interviene sull'articolo 185 per introdurre precisazioni circa le ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, escludendole dal campo di applicazione della Parte quarta. Inoltre, si colma una lacuna per assoggettare alla disciplina sui rifiuti anche quelli provenienti da pirotecnici, armonizzando la disciplina con l'articolo 34 del decreto legislativo 123 del 29 luglio 2015 (di recepimento della direttiva UE in materia di armonizzazione del mercato interno dei pirotecnici), mediante il decreto ministeriale 101/2016, con la precisazione che in materia di gestione dei rifiuti relativi ad articoli pirotecnici, scaduti, o in disuso, mantenendo questi la capacità esplosiva, occorre fare rinvio alla disciplina di pubblica sicurezza, posto che attualmente vengono spesso inopinatamente dismessi nei cassonetti della raccolta urbana con pericolo per la salute pubblica. Assoggettando alla disciplina sui rifiuti anche quelli provenienti da pirotecnici, si consente l'applicazione della disciplina di responsabilità estesa del produttore e si interviene per riconoscere i sistemi collettivi istituiti, applicando i principi di cui all'articolo 237.

Le modifiche di cui alle **lettere c) e d)** si rendono necessarie per introdurre il processo di avvio al recupero di cui lo smaltimento si connota come operazione di scarto finale, in aderenza alle disposizioni europee su economia circolare, e adeguarne l'attestazione, oltre che per stabilire il soggetto in capo al quale vige l'obbligo di rilascio dell'attestazione, al fine di garantire l'esclusione della responsabilità del produttore del rifiuto per il processo di avvio al recupero.

La modifica di cui alla **lettera e)** si rende necessaria al fine di chiarire il campo di applicazione della norma, specificando che sono contemplate anche le attività svolte dal personale sanitario al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento come ad esempio le attività svolte su mezzi appositamente attrezzati (clinica mobile per tamponi COVID o screening) oppure in strutture con apertura saltuaria o estemporanea (es. vaccinazioni somministrate in locali messi a disposizione dai soggetti interessati ecc.) e non solo per l'assistenza domiciliare o il soccorso sanitario urgente.

La **lettera f)** consente la corretta applicazione della sanzione ora vanificata da un erroneo richiamo al comma sbagliato.

La **lettera g)** si rende necessaria per adeguare l'attività di vigilanza al contesto attuale; inoltre sono state espunte competenze assegnate all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed è stato inserito il collegamento ai nuovi sistemi collettivi di cui all'articolo 178-ter. come concordato nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico per il recepimento delle direttive, in quanto funzioni svolte da Ispra e dall'ARERA.

La **lettera h)** interviene nel processo di trattamento "preparazione per il riutilizzo" per i rifiuti, modificando l'articolo 214-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. È altresì necessario ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità che le autorità competenti diano comunicazione degli esiti delle procedure semplificate, che verranno gestite secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2 del citato articolo 214-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La **lettera i)** si rende necessaria in quanto di diretta applicazione dell'articolo 37 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva UE 2018/851.

La **lettera l)** si rende necessaria per specificare all'articolo 221 il ruolo di diretta responsabilità dei produttori, disciplinando l'obbligo, in capo ai sistemi autonomi, della comunicazione di dati al fine di consentire all'Amministrazione di poter effettuare sull'operato di detti sistemi le attività di vigilanza e controllo, e al CONAI la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione. Si coordina il testo con le previsioni contenute nell'articolo 237 che ha valenza generale per tutti i sistemi adottati secondo le disposizioni di cui ai Titoli II e III della Parte IV del D. Lgs. 152/06.

La **lettera m)** è necessaria e urgente per apportare le opportune correzioni all'elenco dei Codici EER, contenute all'Allegato D, della Parte IV, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e rendere così coerente la gestione dei rifiuti con le corrette definizioni in relazione alla decisione 2014/955/UE, che altrimenti sarebbe difforme rispetto alle disposizioni UE con pregiudizio per lo Stato italiano (Allegato III al presente decreto).

Con riferimento ai **commi 2 e 3**, si rappresenta quanto segue.

La normativa nazionale, in una logica di economia circolare, ha previsto specifiche disposizioni – quali il DM 22/2013 e l'aggiornamento dell'allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 – attraverso le quali sono stati definiti rispettivamente i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of waste*) del CSS-Combustibile e la conseguente possibilità di utilizzo dello stesso come combustibile in determinati impianti produttivi.

Il DM 22/2013 tuttavia non specifica se gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-Combustibile, che non comportino un incremento della capacità produttiva dell'impianto o dell'installazione, costituiscano una modifica sostanziale ai sensi

dell'art. 5 c. 1 lett. 1-bis) D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 o una variante sostanziale ai sensi dell'art. 208 c. 19 e 214-216 D.Lgs. 152/2006.

Tale situazione ha generato un'applicazione disomogenea della normativa in questione sul territorio nazionale e portato numerose Regioni ad agire in maniera più prudentiale e restrittiva e a qualificare in ogni caso tali interventi come modifiche o varianti sostanziali, rendendo più difficile l'ingresso sul mercato da parte delle imprese operanti nel settore e ostacolando la diffusione del CSS-Combustibile.

In tale quadro, la presente norma prevede che l'impiego di CSS-Combustibile in luogo di altri combustibili, ove non comporti un incremento della capacità produttiva autorizzata dell'impianto:

- negli impianti già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituisca una modifica sostanziale o variante sostanziale e richieda la sola comunicazione dell'intervento di modifica all'Autorità competente, da inoltrare unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento.
- negli impianti non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituisca una modifica sostanziale o variante sostanziale e richieda il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica.

Art. 36 (Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

Il comma 1 introduce l'esenzione dall'autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 523 del 1904 e dall'autorizzazione per il vincolo a scopo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267 del 1923 (e delle successive norme regionali di recepimento), nel caso di opere di manutenzione straordinaria e di ripristino delle opere storiche di sistemazione idraulica forestale, nelle zone ad alto rischio idrogeologico e di frana. Trattasi di manutenzioni di manufatti già esistenti, per il cui ripristino o per la cui sostituzione si favoriscono tecniche più moderne e sostenibili di ingegneria naturalistica, attraverso un *iter* amministrativo semplificato.

Con il comma 2, si prevede che gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica siano escluse dall'autorizzazione paesaggistica. Ciò in linea con il procedimento di semplificazione per le opere minori già avviato in passato con altri provvedimenti legislativi e regolamentari (si veda, in particolare, l'articolo 2 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31, ed il relativo allegato A che individua, ad oggi, ben 31 voci di opere analoghe che sono state esentate dalla previa autorizzazione paesaggistica).

Con il comma 3 si assoggettano al procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'articolo 146, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) azioni estensive di gestione forestale sostenibile con interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) azioni di gestione forestale sostenibile e miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi rientranti nel perimetro degli atti amministrativi di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 37 (Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

Le disposizioni normative proposte sono funzionali ad accelerare le procedure di bonifica e la riconversione dei siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, in un'ottica di economia circolare. Di seguito si illustrano le singole proposte normative al Titolo V, Parte quarta, del d.lgs. n. 152/2006.

La modifica all'articolo 241 prevista alla **lettera a)** è volta a colmare un vuoto normativo dal momento che il Regolamento aree agricole adottato con il DM 46 del 2019 trova applicazione -per espressa previsione normativa- alle sole aree effettivamente destinate alla produzione agricola e all'allevamento, mentre, allo stato, non risultano disciplinate le attività di bonifica delle aree che, secondo gli strumenti di pianificazione urbanistica, risultano avere destinazione agricola ma che non sono effettivamente utilizzate per la produzione agricola e l'allevamento. Allo stesso modo, non risultano attualmente disciplinate in modo espresso le modalità di bonifica dei contaminanti non previsti nelle tabelle del DM 46 del 2019, né le ipotesi di contaminazione dei suoli profondi (ossia, dei suoli con profondità superiore ad un metro). Ciò determina, sostanzialmente, uno stallo nel recupero dei suoli con destinazione urbanistica agricola.

La **lettera b)** e la **lettera f)** recano le modifiche agli artt. 242 e 248 funzionali a dare certezza ai tempi di esecuzione delle bonifiche, nonché ad agevolare le attività necessarie alla certificazione di avvenuta bonifica, spesso incagliate per ragione interpretative delle norme. Si propone, pertanto, di indicare nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica anche le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di avvenuta bonifica di cui all'art. 248, comma 2. Parallelamente è previsto che gli organi deputati al controllo delle attività di bonifica (Provincia ed ARPA) verifichino il rispetto del cronoprogramma approvato insieme al progetto di bonifica. Sul versante della certificazione di avvenuta bonifica, si propone la soppressione del terzo e quarto periodo del comma 13 dell'art. 242, per ricondurre ad un unico articolo (l'art. 248) la certificazione di avvenuta bonifica, evitando così una possibile antinomia tra norme. Il comma 13, per esempio, prevede una "delibera di adozione" in realtà non prevista da alcuna norma e, dunque, inattuabile. Le modifiche al comma 2 dell'art. 248 rafforzano i poteri sostitutivi della Regione, nel caso di inerzia della Provincia, introducendo la *previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni* in conformità alla giurisprudenza costituzionale.

Inoltre le modifiche introdotte al punto 2) della lettera b) nonché al punto 3) della lettera f) consentono, come già previsto per i SIN dal comma 4 quater dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 di applicare anche nei siti regionali la certificazione di avvenuta bonifica per suolo, sottosuolo e materiali di riporto una volta raggiunti gli obiettivi di bonifica, in modo da garantire la semplificazione delle procedure sull'intero territorio nazionale.

Conseguentemente, al punto 4) della lettera h) si abroga il comma 4-quater dell'articolo 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 in quanto riferito ai soli SIN; tale previsione non si rende più necessaria in ragione del rinvio operato dal comma 4 dell'articolo 252 alle procedure dell'articolo 242 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Le modifiche all'art. 242-ter di cui alla **lettera c)** sono volte ad introdurre tra gli interventi ed opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica anche *i progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza*. In tal modo, nel rispetto delle procedure già previste dalla norma, i siti non ancora bonificati possono essere immediatamente utilizzati per la realizzazione dei progetti del PNRR. La lettera b) chiarisce, prevenendo eventuali contenziosi e stalli procedimentali, che anche le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, sono soggetti alla disciplina dell'articolo in esame, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'art. 242, in linea a quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. 120/2017. Il comma 4-bis, sempre nell'ottica di rendere immediatamente fruibili i suoli per nuovi investimenti, estende alle procedure di bonifica quanto già previsto dal Regolamento sulle terre e rocce da scavo per l'individuazione del fondo naturale. In tal modo si consente lo "svincolo" di aree in realtà non contaminate ma caratterizzate dalla presenza naturale di determinati elementi (es. Arsenico).

Le modifiche proposte alla **lettera d)** concernono la gestione delle acque emunte di cui all'art. 243. L'attuale formulazione della norma è foriera di dubbi interpretativi, ostacolando la speditezza delle istruttorie e la celere applicazione della disciplina. Viene precisato, pertanto, che il trattamento delle acque emunte - previsto dalla norma per garantire la riduzione della contaminazione in massa dei contaminanti (comma 6) - deve effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito. Inoltre, al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza della falda, viene previsto che *i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico siano dimezzati*.

Le proposte di modifica dell'articolo 245 di cui alla **lettera e)** sono volte ad incentivare le procedure di caratterizzazione da parte dei soggetti non responsabili della contaminazione, in particolare, introducendo tempi certi per l'individuazione del responsabile della contaminazione da parte della Provincia. In tal modo si fornisce al soggetto interessato non responsabile della contaminazione (che ha avviato volontariamente le procedure di bonifica) lo strumento per agire in via di rivalsa nei confronti del responsabile della contaminazione. Sul versante dell'Autorità competente all'individuazione del responsabile della contaminazione, viene agevolato il compito della Provincia in quanto viene previsto che potrà concludere il procedimento - in tempi certi - utilizzando le risultanze della caratterizzazione eseguita dal soggetto non responsabile della contaminazione.

La modifica all'articolo 250 apportata dalla **lettera g)** è finalizzata a consentire ai soggetti beneficiari e/o attuatori di interventi in materia di bonifiche, finanziati con risorse pubbliche (risorse ordinarie, FSC, PNRR), di avvalersi della società in house del MITE, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 5 della delibera CIPE del 1° agosto 2019, n. 64, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Misure per l'accelerazione degli interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016." e dalla successiva Delibera n. 57/2020 recante "Modifica e integrazione della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64". In forza di tale previsione, i soggetti beneficiari/attuatori degli interventi individuati in appositi accordi sottoscritti dal Ministero della transizione ecologica potranno beneficiare di un utilissimo strumento per procedere ad una più rapida attuazione degli interventi di bonifica.

Le proposte di modifica dell'articolo 252 di cui alla **lettera h)** sono volte ad accelerare e semplificare le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale.

Il n. 1) è volto a colmare un vuoto normativo in ordine alla bonifica delle aree marine incluse nei siti di interesse nazionale, che ostacola la conclusione dei procedimenti ed è foriero di azioni giudiziarie.

Posto che in linea tecnica è pacifico che non sia applicabile ai sedimenti marini l'analisi di rischio sito specifica ai sensi dell'allegato 1 al titolo V, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per tale motivo si rende necessario demandare ad un apposito decreto del MITE, su proposta di ISPRA, l'individuazione dei valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione.

Gli strumenti di semplificazione sono previsti ai numeri 2), 3), 9) e parte del numero 10).

Si propone (n. 2) di aggiornare la denominazione del ministero che deve rendere il parere a quella attuale (Ministero dello sviluppo economico).

Il n. 3) semplifica il procedimento di approvazione del piano della caratterizzazione. A legislazione vigente il piano di caratterizzazione è soggetto ad approvazione preventiva del MITE; si propone di assoggettare il piano di caratterizzazione ad una comunicazione legittimante nel rispetto delle norme tecniche adottate con decreto del MITE.

L'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative è attualmente assoggettata ad autorizzazione del MITE ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 242,

comma 7, e 252, comma 4. In un'ottica di semplificazione procedimentale delle procedure di bonifica dei SIN, si propone di sottoporre a valutazione di SNPA e ISS solo i rischi di natura ambientale e sanitaria connessi a tale applicazione (n. 9).

Con riferimento al punto n. 5), si tratta di una modifica puntuale del comma 5 dell'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di rafforzare la capacità operativa del Ministero della transizione ecologica introducendo un modello di raccordo tra i soggetti di cui il Ministero si avvale. In tal modo si introduce espressamente la possibilità per il Ministero di avvalersi congiuntamente di più Enti specialistici, ciascuno in base alla specifica competenza; inoltre, al fine razionalizzare le competenze dei Soggetti specialistici individuati, si prevede di affidare il coordinamento delle attività ad unico Soggetto.

I numeri 6), 7) e in parte 10) hanno lo scopo di semplificare e accelerare le istruttorie tecnico-amministrative delle procedure di bonifica.

Ai sensi del vigente art. 252, mentre l'approvazione del progetto *sostituisce* tutti gli atti di assenso (comma 6), se il progetto è assoggettato a valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica *comprende* anche tale valutazione (comma 7). Al fine di eliminare dubbi interpretativi e facilitare l'istruttoria, si propone (n. 6) di allineare i due commi in modo tale che risulti chiaro che l'approvazione del progetto di bonifica sia un provvedimento unico che ricomprenda tutti gli atti di assenso da acquisire attraverso il modulo della conferenza di servizi decisoria disciplinata dall'art. 14, comma 2, e seguenti della legge 241/1990. A tal fine viene proposto di prevedere che il proponente debba allegare all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente (n. 7). Per le medesime finalità di semplificazione dell'azione amministrativa è previsto (n. 10), inoltre, che con decreto del Mite sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 ed i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

Il n. 8) sopprime il comma 8 (autorizzazione provvisoria del Ministro all'avvio dei lavori) in quanto, da una parte, si tratta di una norma inapplicata e, dall'altra, nella parte in cui sembra legittimare l'avvio dei lavori anche in assenza della valutazione di impatto ambientale, si pone in contrasto con la pertinente direttiva eurounitaria.

Le modifiche all'articolo 252-bis di cui alla **lettera i)** sono volte a semplificare l'azione amministrativa, allineando le modalità di approvazione dei progetti integrati, previsti nell'ambito degli accordi di programma per la riconversione industriale di aree ricomprese nei SIN, alle modalità di approvazione previste dall'articolo 252. A legislazione vigente, i commi 8 e 9 sembrano prevedere, infatti, una particolare conferenza di servizi di difficile applicazione, comunque non più giustificata in seguito alla riforma della conferenza di servizi introdotta dal decreto legislativo n. 127 del 2016.

Art. 38 (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)

La lettera a), introduce, il comma 5-bis all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante la disciplina della piattaforma digitale con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese (c.d. destinatari). Con tale intervento si prevede, per garantire una migliore *user experience* del sistema di notifica, anche per i destinatari già in possesso di un domicilio digitale che comunicano, al gestore della piattaforma, un indirizzo *email* non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale, un avviso di cortesia, in modalità informatica, reso disponibile anche

tramite l'App IO. Tale avviso è altresì introdotto, al comma 6, in aggiunta a quello spedito a mezzo raccomandata, nelle ipotesi in cui non sia possibile notificare l'atto al destinatario, titolare di un domicilio digitale, a causa della saturazione della casella di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (lettera b). Alla lettera c), anche al fine di ridurre le spese di notificazione poste a carico dei destinatari, si prevede che la notifica, ai destinatari privi di un domicilio digitale, dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, di cui all'articolo 26, comma 2, lettera g), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, avvenga mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo della posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890. Tale modalità di notifica, già contemplata dall'articolo 14 della citata legge n. 890 del 1982, può essere adottata per gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati al contribuente ovvero in tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. È in grado, inoltre, di garantire un adeguato livello di conoscibilità in linea con la consolidata giurisprudenza in materia (Corte Cost., ord., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost. 23 luglio 2018, n. 175; Cass., ord., 28.05.2020, n. 10131). Con la stessa lettera c), si precisa che il citato avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo deve essere notificato in busta chiusa per garantire la riservatezza del destinatario. Si introduce, infine, una specifica disciplina per le ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario al momento della notifica con una delle modalità di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 prevedendo, in particolare, che nel caso in cui all'indirizzo indicato non sia possibile recapitare l'avviso di ricevimento per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato l'avviso, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Si chiarisce, inoltre, che l'operatore postale deve procedere alla verbalizzazione degli accertamenti svolti e del relativo esito con successiva comunicazione al gestore della piattaforma con le modalità definite, in ragione della modifica introdotta dalla lettera e), numero 3, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 15. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia al nuovo, diverso, indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione. In assenza di un nuovo, diverso, indirizzo, il gestore della piattaforma deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. In tal caso, la notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Infine, nell'eventuale ipotesi di mancata conoscenza effettiva della notifica da parte del destinatario per causa a lui non imputabile, si prevede la possibilità per lo stesso destinatario di essere rimesso in termini.

Con le lettere d), e), numeri 1 e 2, f), sono state apportate modifiche di coordinamento necessarie.

Il secondo comma interviene sull'articolo 3-bis, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 85 (CAD), attribuendo alle Linee guida ivi previste il compito di definire anche le modalità di elezione del domicilio digitale speciale di cui al comma 4-quinquies, così consentendo stabilmente al cittadino di eleggere un domicilio digitale per le comunicazioni della PA in relazione a determinati atti o affari. Con il comma 2, lettera a), n. 2), si modifica l'articolo 3-bis, comma 3-bis, del CAD, prevedendo che - allorquando saranno introdotte modalità di comunicazione della P.A. esclusivamente digitali - sarà anche garantita al cittadino l'attribuzione di un domicilio digitale. Tale intervento mira a rendere effettivo il diritto di tutti a usare gli strumenti del CAD per rapportarsi alla pubblica amministrazione in

modo semplice, efficace ed economico, fatta salva la necessità, già prevista dal citato articolo 3-bis, comma 3-bis, del CAD, di individuare modalità alternative di comunicazione ai cittadini per superare il divario digitale.

Il comma 2, lettera a), n. 3), interviene sul comma 4-bis dell'articolo 3-bis recante disposizioni in materia di comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale, per la sua assenza o per il suo mancato funzionamento. In particolare, laddove sia necessario procedere alla produzione di una copia analogica di un documento informatico sottoscritto digitalmente, oltre alla possibilità di sottoscrivere tale copia con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, si consente l'utilizzo del contrassegno a stampa cui all'articolo 23, comma 2-bis.

La modifica di cui al comma 2, lettera a), n. 4), ha l'obiettivo di chiarire al cittadino, al momento della ricezione della copia analogica, che la stessa è stata estratta da un corrispondente documento nativo informatico disponibile presso l'amministrazione che lo ha predisposto.

Il comma 2, lettera a), n. 5, interviene sull'articolo 3-bis, comma 4-ter, del CAD con modifiche di coordinamento necessarie. In particolare, fatte salve le ipotesi in cui il documento della pubblica amministrazione rappresenti una certificazione da utilizzare nei rapporti tra privati, alle copie analogiche sottoscritte con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, si riconducono gli stessi effetti previsti dall'articolo 23, comma 2-bis, del CAD per le copie analogiche di documenti informatici a cui è apposto a stampa un contrassegno idoneo a sostituire la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale.

Il comma 2, lettera a), n. 6), estende la possibilità di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari rispetto all'attuale previsione normativa che consente di esercitare tale facoltà solo fino all'adozione delle Linee guida in materia e alla realizzazione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Con l'intervento proposto al comma 2, lettera b), si rende costante l'obbligo di AgID di aggiornare e trasferire in ANPR, a partire dal suo completamento, i domicili digitali delle persone fisiche che sono contenuti nel menzionato indice attraverso cui è gestito l'intero ciclo di vita del domicilio. Tale previsione, pertanto, garantisce il progressivo allineamento delle due banche dati e, quindi, il tempestivo aggiornamento dell'ANPR.

Il comma 2, lettera c), introduce nel CAD dell'articolo 64-ter istituendo il Sistema di Gestione delle Deleghe dell'identità digitale, affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (comma 1). La norma risponde all'esigenza, prevista anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di prevedere un meccanismo con cui consentire a chiunque di delegare l'accesso a servizi digitali e analogici, con i limiti indicati nella stessa delega, ad un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo (comma 2). I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD sono tenuti ad accreditarsi al Sistema di Gestione delle Deleghe (comma 4). La delega digitale è ricondotta all'attributo qualificato "delega" con cui è rappresentata informaticamente la volontà del delegante di conferire un potere di rappresentanza al delegato, limitatamente ad uno o più servizi con eventuali ulteriori condizioni d'uso (es. validità temporale). La delega digitale può essere creata mediante due differenti canali: quello digitale, con una delle modalità previste dall'articolo 65 del CAD e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD presenti sul territorio (comma 2). Il comma 3, inoltre, chiarisce che a seguito dell'acquisizione della delega al Sistema di Gestione Deleghe, è generato un attributo

qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. L'attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.

Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema di Gestione Deleghe e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. regolando con apposita convenzione i relativi rapporti anche per ciò che concerne la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (comma 5).

La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD nel caso in cui la delega è acquisita per il tramite del canale fisico (comma 6).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe, le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Restano ferme, in ogni caso, le specifiche disposizioni in materia di attributi qualificati già dettate dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies del CAD.

Il comma 2, lettera d), infine, interviene sull'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD prevedendo che la trasmissione di un'istanza o di una dichiarazione, da parte di un cittadino tramite il proprio domicilio digitale, costituisce elezione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD per gli atti e le dichiarazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione.

Art. 39 (Semplificazione di dati pubblici)

La disposizione, novellando in parte l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), prevede misure di semplificazione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), rivolte sia ai Comuni che ai cittadini e alle imprese. In particolare, con la modifica proposta alla lettera a) si assicura l'integrazione dei registri di stato civile in ANPR e la loro fruizione da parte dei Comuni.

La lettera b) inserisce all'articolo 62 il comma 2-ter relativo all'integrazione delle liste elettorali comunali, con dati eventualmente suddivisi per sezione elettorale, in ANPR consentendo, tra l'altro, il controllo immediato dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni o in tutti i casi in cui tale requisito è rilevante.

Con la lettera c) si introduce l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, a beneficio dei cittadini che, in tal modo, potranno ottenere gratuitamente un importante servizio *on line*. Inoltre, viene introdotta quale ulteriore modalità di fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti che ne hanno diritto, l'utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del CAD.

La lettera d), infine, sostituisce integralmente il comma 6-bis dell'articolo 62 del CAD, richiamato anche dai commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che l'aggiornamento dei servizi resi

disponibili dell'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi, ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR venga garantito mediante l'adozione di più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il secondo comma mira a semplificare i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni e a garantire una reale interoperabilità, mediante l'eliminazione degli accordi quadro. Attribuisce, inoltre, la disciplina relativa alla fruizione del patrimonio informativo alle linee guida di AgID rafforzando anche il ruolo della Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) per favorire la conoscenza e l'utilizzo dei dati pubblici, per finalità istituzionali, da parte di tutti i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Il particolare, al comma 2, lettera a), n. 1, con l'obiettivo di semplificare le procedure tese a garantire l'interoperabilità dei dati, è soppresso il riferimento alla sottoscrizione di accordi quadro quale modalità di accesso e fruizione dei dati. Conseguentemente, al comma 2, lettera a), n. 3 e alla lettera b), n. 1) sono state apportate modifiche di coordinamento. Con la stessa lettera b), n. 1, si chiarisce definitivamente la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 50 del CAD mediante la PDND, che sarà quindi lo strumento che consentirà l'attuazione del principio di interoperabilità sancito nella suddetta disposizione. La lettera a), n. 2 del comma 2, in linea con quanto già previsto dall'articolo 50-ter, comma 6 del CAD, introduce una disposizione che, a tutela delle amministrazioni titolari dei dati, pone in capo alle amministrazioni che ricevono e trattano i dati la qualità di titolari autonomi del trattamento con conseguenti responsabilità.

La novella interviene anche sull'articolo 50-ter del CAD con diverse modifiche a garanzia di una maggiore organicità tra le previsioni in materia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico. In particolare, con il comma 2, lettera b), n. 2, si è esteso, in fase di prima applicazione della norma, l'ambito di operatività della PDND a tutte le basi dati di interesse nazionale.

Con la lettera b), n. 3) del comma 2, si prevede espressamente che le linee guida in materia di standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità e di interoperabilità della PDND e del processo di accreditamento e fruizione delle interfacce di programmazione delle applicazioni (API), adottate da AgID sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, devono rispettare limiti e condizioni di accesso necessari a garantire il corretto trattamento dei dati personali.

Il comma 2, lettera b), n. 4), inserisce nell'articolo 50-ter del CAD il comma 2-bis. Tale previsione stabilisce che il termine a decorrere dal quale sorge l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico di accreditarsi alla PDND, sviluppare le API e rendere disponibili le proprie base dati è fissato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, all'esito dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della predetta piattaforma.

L'intervento proposto al comma 2, lettera c), modifica l'elenco delle basi dati di interesse nazionale individuate al comma 3-ter dell'articolo 60. In particolare, sono state aggiunte l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), l'anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane (ANNCSU) nonché l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater del CAD. Con la modifica proposta al comma 2, lettera d) si chiarisce che AgID, tenuto conto delle esigenze

delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, può aggiornare l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.

I commi 3, 4 e 5 contengono disposizioni di coordinamento e transitorie. In particolare, al fine di garantire il necessario coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 50 e 50-ter del CAD, si interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, sopprimendo la parte dell'articolo 43, comma 2, relativa all'obbligo di apposita autorizzazione per l'accesso agli archivi dell'amministrazione che detiene i dati oggetto di verifica.

Art. 40 (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

L'intervento normativo proposto con l'**articolo 40** è volto a semplificare, contingentare e ridurre i termini complessivi attualmente previsti dalle procedure di segnalazione e autorizzazione di cui agli articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche per i procedimenti autorizzatori ivi previsti e necessari alla realizzazione di infrastrutture di reti e di impianti di comunicazioni elettroniche).

In particolare, l'intervento, nel suo complesso, intende chiarire che le suddette autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, soggetto alla conferenza di servizi obbligatoria e con termini dimezzati allorché l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali. Si chiarisce altresì che vige il meccanismo di silenzio assenso per l'acquisizione degli assensi nell'ambito della conferenza ad eccezione dei casi in cui è intervenuto un parere negativo dell'ARPA o un tempestivo dissenso, adeguatamente motivato, da parte di una delle amministrazioni titolari di interessi c.d. sensibili. Si dimezzano altresì i termini finali di conclusione dei procedimenti, portandoli da 180 a 90 giorni.

Si inseriscono due previsioni speciali: una che prevede che l'operatore dia notizia della presentazione dell'istanza, a fini meramente conoscitivi, a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento (che potranno avere così contezza del *dies a quo* del procedimento a fini di conoscerne anche il termine finale); l'altra che prevede che l'amministrazione procedente, al formarsi del silenzio assenso, ne dia immediata comunicazione all'operatore entro 7 giorni, scaduti i quali l'operatore può procedere sulla base di una autocertificazione. Ciò, a fini di certezza.

La modifica normativa risponde alla necessità di dettare una disciplina semplificata e più rapida per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire la copertura delle reti e dei servizi di comunicazione e connettività su tutto il territorio nazionale. La copertura FTTH, fibra fino a casa, infatti, raggiunge poco meno del 34 per cento delle famiglie italiane. Il problema non riguarda solo l'infrastrutturazione, ma anche il tasso di adozione dei servizi dati di accesso a Internet: nel 2020 risultano esserci 10 milioni di famiglie italiane (il 39 per cento del totale) che non hanno attivato offerte di accesso ad Internet su rete fissa e oltre 5,5 milioni di famiglie (il 21 per cento del totale) che usufruiscono di servizi Internet su rete fissa ma con velocità inferiore ai 30 megabit per secondo. In totale, si tratta di circa 16 milioni di famiglie (il 60 per cento del totale) che non usufruiscono di servizi Internet su rete fissa o non hanno una connessione fissa a banda ultra larga.

Pertanto, anche a fini di sviluppo e coesione sociale nonché di abbattimento dei divari digitali e degli ostacoli per il pieno sviluppo delle persone, delle imprese e dei saperi, al primo comma si riducono da sei mesi a novanta giorni i termini complessivi previsti dall'articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche per le decisioni delle autorità competenti alla

gestione del suolo pubblico, sulle domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture per reti pubbliche o private ad operatori autorizzati.

Al secondo comma si interviene sulla semplificazione dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, previsti all'articolo 87 del richiamato Codice. Si prevede in proposito che l'istanza presentata ha valenza di domanda unica per tutti i profili e i soggetti comunque coinvolti nel procedimento. Si prevede che l'amministrazione procedente convochi una conferenza di servizi decisoria, che deve assumere le proprie decisioni entro il termine massimo perentorio di novanta giorni e si prevede inoltre il termine massimo di 12 mesi, a pena di decadenza dall'autorizzazione, per la realizzazione delle attività autorizzate, anche a seguito di silenzio assenso.

Si chiarisce anche che, a fini di equilibrata tutela di tutti gli interessi sensibili e qualificati coinvolti, nelle ipotesi di motivato dissenso espresso nella conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico, queste ultime possono ricorrere all'opposizione qualificata prevista dall'articolo 14-quinquies della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, così garantendo il miglior bilanciamento e la migliore composizione di tutti i principi e valori costituzionali, mantenendo intatto il termine originariamente previsto.

Il terzo comma interviene sull'articolata disciplina del procedimento amministrativo previsto dall'attuale articolo 88 del Codice per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la realizzazione di opere civili o, comunque opere di scavo e occupazione di suolo pubblico. Per tali procedimenti, in disparte i casi in cui non via siano più amministrazioni coinvolte (caso che rimane disciplinato dalla disciplina vigente), si opera una semplificazione analoga a quella prevista per i procedimenti ex art. 87, con i dovuti aggiustamenti.

Con il quarto comma, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata, se tecnicamente fattibile per l'operatore, con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per gli interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.

Il comma 5, infine, è relativo agli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Questi ultimi sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché gli stessi interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di

sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.

Art. 41 (Violazione degli obblighi di transizione digitale)

L'articolo 41, al comma 1, rafforza la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, anche in relazione agli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In particolare, nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) si inserisce l'articolo 18-bis rubricato violazione degli obblighi di transizione digitale. Con il comma 1, si attribuiscono all'AgID poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese le Linee guida e del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, per l'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio si riconoscono all'AgID poteri di acquisizione di documenti e informazioni. La violazione dell'obbligo di messa a disposizione di documenti e informazioni è punita con una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.

Il comma 2 chiarisce che l'AgID, in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, procede alla contestazione della violazione nei confronti del trasgressore assegnandogli un termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della sanzione, per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un termine perentorio per conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, ai competenti organismi indipendenti di valutazione e, in ogni caso, a ciascuna amministrazione per i rispettivi provvedimenti di competenza in materia disciplinare e di valutazione della *performance*. Le segnalazioni delle violazioni sono pubblicate su un'apposita area del sito internet istituzionale dell'AgID (comma 3).

Fermo restando quanto previsto agli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies del CAD e all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare (comma 4).

La violazione degli obblighi previsti agli articoli 5, 50 comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del CAD, 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e l'inottemperanza del trasgressore, soggetto di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, all'obbligo di conformare la condotta agli obblighi previsti dalla legge nel termine assegnato dall'AgID comportano, inoltre, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata. Le sanzioni sono irrogate da AgID. I proventi delle sanzioni vengono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77. Al procedimento sanzionatorio si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla legge n. 689 del 1981 (comma 5).

Nei casi previsti per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e di violazione degli obblighi relativi al codice di condotta tecnologica, la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ricevuta la segnalazione della violazione da parte dell'AgID, diffida ulteriormente il trasgressore a conformare, entro un congruo termine, la propria condotta agli obblighi dalla disciplina vigente, avvisando che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, decorso inutilmente il termine e valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario *ad acta* incaricato di provvedere in sostituzione. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Se l'inerzia o il ritardo riguardano le amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 6). Le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni sono disciplinate dall'AgID con proprio regolamento (comma 7).

Il comma 2, lettera a), attribuisce al regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, il compito di individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni previste per il consolidamento e la razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese. La lettera b) del comma 2, infine, introduce, nello stesso articolo 33-septies, il comma 4-quinquies che disciplina il trattamento sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 33-septies.

Il comma 3, infine, introduce una necessaria modifica di coordinamento intervenendo sui poteri del difensore civico.

La previsione, nel suo complesso, si inserisce nell'azione di indirizzo e coordinamento che l'articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge n. 400 del 1988 attribuisce in materia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ponendosi l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - piano che, con riguardo ad uno dei pilastri dedicato alla transizione digitale, pone l'interoperabilità, il cloud first, l'erogazione di servizi in rete e la transizione digitale della pubblica amministrazione - tra i progetti più importanti - nonché di consentire il pieno coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, comma 2, lett. r), Cost.) e contribuire così, nella materia, alla determinazione del livello essenziale delle prestazioni (Corte cost. 251/2016).

Art. 42 (Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

La certificazione verde COVID-19 (già Digital Green Certificate - DGC) è contemplata da una proposta di Regolamento Europeo del 17 marzo 2021 - la cui approvazione è prevista nel mese di giugno 2021 - come strumento flessibile, per favorire la libera circolazione fra gli Stati Membri, attraverso una costante rivalutazione del livello di rischio di diffusione del contagio, in relazione agli effetti dell'immunizzazione derivanti dalla vaccinazione e dall'accertata avvenuta guarigione, nonché in relazione agli esiti di un test (molecolare e/o antigenico) attendibile.

Per l'attuazione della suddetta proposta di Regolamento europeo, è necessario realizzare una Piattaforma nazionale (PN-DGC) per l'emissione, la distribuzione e la validazione della

certificazione verde COVID-19, a livello centrale e in modo da garantire la prevista interoperabilità europea.

In definitiva, per *piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)* si intende il sistema informativo nazionale per l'emissione, il rilascio e la verifica di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

Con la disposizione si specifica che la piattaforma in questione è realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, da Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa società per conto del Ministero della salute.

Si chiarisce, contestualmente, che il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.

La previsione normativa si rende necessaria e urgente, per garantire l'operatività dello strumento delle certificazioni COVID-19, anche in considerazione di quanto rilevato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde COVID-19 del 23 aprile 2021. In particolare, al paragrafo 5 del menzionato provvedimento, con riferimento al disposto dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, l'Autorità ha rilevato che *“il decreto legge non individua l'Ente presso il quale sarà istituita la predetta piattaforma e non specifica la connessa titolarità dei trattamenti dei dati personali effettuati attraverso tale sistema informativo”*.

Al comma 2, si prevede uno strumento di semplificazione per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo che le stesse saranno rese disponibili all'interessato, oltretutto tramite l'inserimento del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e mediante l'accesso - tramite autenticazione - al portale della piattaforma nazionale-DGC, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 3 introduce una misura fondamentale per evitare che la richiesta delle certificazioni si concretizzi in una discriminazione per le persone in *digital divide*, che non dispongono dell'identità digitale (SPID e/o CIE). Si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. A tali fini, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avverrà, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto legge n. 52 del 2021, e, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257, per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 4 autorizza, infine, la spesa per l'invio dei messaggi di telefonia mobile con i quali si recapiteranno i codici di cui al comma 3.

Art. 43 (Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

La disposizione reca misure urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

In particolare, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche per l'attuazione degli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché di quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili possa avvalersi di Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.

Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)

La disposizione in esame, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, interviene in modo incisivo sulla principale struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, quale organo naturalmente deputato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento “*ad hoc*” per una serie predeterminata di opere che devono assolutamente essere realizzate nei tempi previsti dai citati Regolamenti e dal decreto – legge n. 59 del 2021.

In particolare, al **comma 1**, viene definito l'ambito oggettivo della medesima disposizione, statuendo che la **procedura speciale** ivi contemplata si applichi esclusivamente alle **opere contenute** nell'elenco riportato all'**Allegato B** al presente decreto.

Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare deve avvenire necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

Di seguito, l'elenco di opere disciplinata dalla disposizione in commento.

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Dal **comma 1** inizia a declinarsi la nuova disciplina, prevedendo, in primo luogo, che la stazione appaltante trasmetta il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere, ove richiesto, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legge in esame che ha limitato, per gli interventi finanziati a valere

sul fondo PNRR o su fondo complementare di cui all'articolo 1, del decreto-legge n.59 del 2021, l'espressione del parere del Consiglio Superiore ai progetti di fattibilità tecnico-economica o definitiva di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Ricevuto il progetto e al fine di consentire nell'immediato una macrovalutazione sotto il profilo dell'idoneità tecnica, onde evitare di promuovere una conferenza di servizi su progetti palesemente inidonei, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 47 verifica, entro quindici giorni, l'esistenza di evidenti errori o incompletezze sostanziali, anche avuto riguardo agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, stante la presenza di qualificati esperti di tali profili all'interno del Comitato medesimo. In caso di errori o incompletezze tali da non consentire l'espressione del parere, il progetto è restituito subito alla stazione appaltante con l'indicazione degli errori riscontrati e delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche ed alle integrazioni richieste dal Comitato speciale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il termine per l'espressione del parere è fissato in trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero, in caso di richiesta di modifiche, in venti dalla ricezione del progetto modificato secondo le indicazioni fornite dal Comitato. Decorso tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

I **commi 2 e 3** disciplinano l'iter procedimentale relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ed alla VIA, i cui esiti dovranno essere acquisiti nel corso della conferenza di servizi.

Nel primo caso, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero contestualmente alla ritrasmissione al citato Consiglio nei casi in cui si rendessero necessarie modifiche o integrazioni. Ciò al fine di consentire un preventivo esame da parte della soprintendenza e di acquisire la conseguente determinazione nell'ambito della conferenza di servizi. In tale caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Nel caso in cui è richiesta la VIA, invece, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso dalla stazione appaltante, entro i termini sopra previsti, all'autorità competente unitamente alla documentazione acquisita all'esito dello svolgimento del dibattito pubblico. Peraltro, si precisa che, qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 48, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **comma 4** assegna un termine di quindici giorni alla stazione appaltante per convocare la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in relazione agli interventi di cui all'Allegato B. Tale termine decorre dalla data di trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del medesimo progetto. In caso di restituzione del progetto da parte del Consiglio Superiore, in ragione delle gravi irregolarità o incompletezze rilevate, la trasmissione deve essere contestuale alla ritrasmissione al medesimo Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché gli esiti del dibattito pubblico e le eventuali preliminari osservazioni concernenti la verifica preventiva dell'interesse archeologico e la valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,

ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione in ordine alla localizzazione dell'opera, ed ha altresì effetto di variante con conseguente obbligo per gli enti locali di provvedere alla messa in atto delle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto ed impossibilità di autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. La variante urbanistica, peraltro, determina *ipso iure* l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La determinazione conclusiva comprende, altresì, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

Il **comma 5** prevede, nell'ottica acceleratoria che permea la disposizione in parola, in caso di approvazione non unanime ma sulla base delle posizioni prevalenti ovvero nel caso in cui siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo la procedura delineata al comma 6.

Il **comma 6** reca una procedura radicalmente innovativa sia rispetto alla vigente legge sul procedimento amministrativo sia rispetto all'iter approvativo disciplinato dalla normativa di settore relativa alle diverse fasi autorizzatorie. In particolare, si prevede che entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi il progetto sia trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, opportunamente integrato, in caso di determinazione non assunta all'unanimità, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e di tutte le altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Decorso quindici giorni, il Comitato speciale adotta una motivazione motivata, che deve essere comunicata immediatamente alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnico - economica che si rendessero necessarie all'esito delle prescrizioni e dei pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. In caso di determinazione conclusiva della conferenza non unanime assunta sulla base delle posizioni prevalenti, il medesimo Comitato speciale individua le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce la determinazione della conferenza con i medesimi effetti. In relazione alle integrazioni ovvero alle modifiche apportate da parte della Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. Ove non si pervenga ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata ed esclusivamente in presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine dei quindici giorni allo stesso assegnato per l'espressione del parere in tale seconda fase conclusiva, demanda la risoluzione della questione al Consiglio dei ministri. A tal fine lo stesso predispone apposita e dettagliata relazione che trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, recante l'illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, al fine di addivenire all'appaltabilità dell'opera e alla sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero entro i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n.59. La deliberazione del Consiglio dei ministri tiene conto, a questo punto e produce gli stessi effetti scaturenti da una decisione assunta dalla conferenza di servizi, secondo quanto previsto dal comma 4. Alle riunioni del Consiglio dei Ministri possono

partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Stante la peculiarità e l'unicità di tale decisione, si prevede che le stesse sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e pubblicate, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro cinque giorni dalla data della loro adozione.

Il **comma 7** prevede che la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 debba estendersi anche all'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite dal Comitato speciale o dalla Cabina di regia. All'esito della verifica la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

Il **comma 8** pone in capo alla stazione appaltante l'obbligo di indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data della determinazione motivata resa dal Comitato speciale ovvero, in caso di mancato accordo, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 13.

Art. 45 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)

La celere realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal PNRR può garantire una ripresa e accelerazione dell'economia italiana, a condizione che sia assicurata garantita una razionale e celere gestione delle stesse. A tal fine, la disposizione prevede, **al comma 1**, l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un **Comitato speciale**, cui compete l'espressione dei pareri di cui all'articolo 45 del presente decreto in relazione agli interventi indicati nell'Allegato B del presente decreto.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

- a) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze, uno, almeno di livello di direttore generale, appartenente al Ministero della difesa;
- b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
- c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
- d) quattordici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
- e) un magistrato amministrativo, con qualifica di Consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

Il **comma 2** prevede che al Comitato **possono essere invitati** a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, **studiosi e tecnici** anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

Il **comma 3** disciplina le **modalità di nomina dei componenti** del Comitato, demandata a un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e la **durata dell'incarico**, che è fissata in tre anni, prorogabili per un secondo triennio, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026. Si prevede, inoltre, che ai componenti del Comitato speciale di cui al comma 1 è corrisposta, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 35.000 euro annui.

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il **comma 4**, istituisce presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una struttura di supporto, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, nel medesimo comma, si prevede che la struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria della disposizione

Art. 46 (Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)

In relazione agli interventi relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano, la disposizione in esame demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, l'individuazione delle soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.

In relazione agli interventi di cui all'Allegato B al presente decreto, si prevede che il dibattito pubblico abbia durata massima di trenta giorni e che tutti i termini previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018 vengano ridotti della metà. Nei casi in cui debba farsi ricorso alla procedura del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere, di cui all'articolo 45, comma 1 del presente decreto. In caso di restituzione del progetto, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante. In tali ipotesi, termine riprenderà a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni fornite dal Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 45, comma 4 del presente decreto. Al fine di assicurare il rispetto dei termini, la disposizione in parola prevede:

- la predisposizione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, da parte, di un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi

ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico di cui all'articolo 6 del dPCM n. 76 del 2018;

- in caso di inosservanza dei termini procedurali, l'attribuzione di un potere sostitutivo in capo alla predetta Commissione, cui, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lett. a) del dPCM n. 76 del 2018, compete il monitoraggio del corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico;

- in caso di esercizio del potere sostitutivo, in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il riconoscimento ai componenti della Commissione nazionale del rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri a carico del medesimo Ministero.

Art. 47 (Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)

La disposizione è finalizzata ad adottare ulteriori misure per favorire promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani.

Il comma 1 prevede l'ambito applicativo dell'articolo, disponendo che le misure contenute nella disposizione in commento riguardano le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59.

In particolare, il comma 2 stabilisce che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti), producano, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 (“Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”).

Il medesimo comma 2 dispone, altresì, che la sanzione relativa all'esclusione è applicata unicamente all'operatore economico che non rediga il rapporto o non consegni lo stesso al momento della presentazione dell'offerta, e non anche nel caso in cui il rapporto sia stato redatto in ritardo.

Il comma 3 prevede che gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cento sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, analogamente a quanto previsto dall'art. 46 d.lgs. n. 198 del 2006, entro sei mesi dalla conclusione del contratto. Nel caso specifico, considerato che tali operatori economici, a

legislazione vigente, non sono tenuti a redigere tale rapporto, si evidenzia che la disposizione limita tale obbligo per il solo aggiudicatario.

Il comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino all'età di trentasei anni, e donne. Il medesimo comma 4, ad esclusione dei casi disciplinati dal successivo comma 7, prevede che l'impegno ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, è requisito necessario dell'offerta.

Inoltre, al comma 5, vengono indicate ulteriori misure premiali che determinano l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, ovvero dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Il comma 6 stabilisce che in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero degli obblighi di cui al comma 4, i contratti di appalto prevedano l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo dell'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

Il comma 7 prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l'applicazione delle misure previste dal quarto comma o prevedere una percentuale delle nuove assunzioni necessarie, inferiore a quella prevista dal citato comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Il comma 8 prevede la possibilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di adottare linee guida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri

ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, con cui definire le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicare ulteriori misure premiali e predisporre modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Il comma 9 dispone che i rapporti e le relazioni previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per le pari opportunità e della famiglia e al Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

L’articolo introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Al comma 1 in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto, nonché dell’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché delle disposizioni di cui al presente articolo.

Al comma 2 si dispone che, per ogni procedura è nominato, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si rammenta che l’articolo 26, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alla verifica preventiva della progettazione prevede che l’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, del codice dei contratti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del codice dei contratti.

Il comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può

compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici individuate al comma 1 della presente disposizione, il comma 4 prevede che, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Sempre al fine di introdurre misure di semplificazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il comma 5 prevede che è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si prevede altresì che in relazione al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.

Per le procedure relative ai progetti di cui al comma 1, al comma 6 si prevede che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo di tali metodi e strumenti elettronici, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

Infine, al comma 7, si introducono ulteriori misure di semplificazione procedurale in relazione al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici previsto dalla normativa vigente. A tal fine, per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il medesimo comma 7 prevede che, con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 45 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

Art. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

La proposta è volta ad apportare delle modifiche all'articolo 105 del codice dei contratti pubblici in materia di subappalto al fine di risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/ 2273, in particolare con riferimento alla criticità della disposizione contenuta nell'articolo 105 che pone un limite percentuale al subappalto prestabilito per legge su tutti gli appalti.

Al riguardo, con la modifica al comma 1, lettera a) si stabilisce che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Di conseguenza viene abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che prevede l'innalzamento del limite del subappalto dal 30 al 40 per cento fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, alla lettera b), al punto 1) si provvede a modificare il comma 1 del citato articolo 105 al fine di stabilire che, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) (modifiche ammesse del contratto), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Si chiarisce comunque che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni previste dall'articolo. Infine, al punto 2), si modifica il comma 14 disponendo che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Tale disposizione si rende necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20 per cento) al ribasso. Tale soppressione si è resa necessaria per risolvere la procedura di infrazione sul punto la quale ritiene l'ordinamento interno non compatibile con le direttive eurolavorative laddove si prevede un limite prestabilito per legge per il ribasso d'asta.

Al comma 2 si prevedono delle ulteriori modifiche al citato articolo 105 che entrano in vigore a partire dal 1° novembre 2021. In particolare, alla lettera a) si sostituisce il terzo periodo del comma 2, dove è previsto il limite percentuale del subappalto, oggetto della citata procedura di infrazione, stabilendo che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle

di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 del medesimo articolo 1 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Tali disposizioni si rendono opportune per consentire alle stazioni appaltanti di poter prevedere, previa adeguata motivazione, delle limitazioni al subappalto per casi di particolare rilevanza predeterminate per legge. Si provvede, inoltre, alla lettera b) ad abrogare il comma 5 che prevede delle limitazioni del sub appalto per le opere c.d. *super specialistiche*. Infine, alla lettera c), si interviene sul comma 8 al fine di prevedere che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, a fronte della disposizione vigente la quale stabilisce che il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Nel comma 3 si prevede che le amministrazioni competenti devono: 1) assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del codice dei contratti pubblici, come modificato dal presente decreto-legge; 2) adottare il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 3) adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento, il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si tratta del regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con cui sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa.

Al comma 4 si prevede, infine, che per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di cui all'articolo 81 del codice dei contratti pubblici è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Art. 50 (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)

L'articolo 50 reca semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Al comma 2, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi individuati al comma 1, si prevede che, decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, per la consegna dei lavori, per la costituzione del collegio consultivo tecnico, per gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o

l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, eserciti il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale disposizione è finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Al comma 3 si prevede che il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede, invece, che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

Il comma 4 introduce il cosiddetto "premio di accelerazione": si stabilisce che la stazione appaltante preveda, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Il medesimo comma 4, in deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede disposizioni in materia di termini di pagamento e clausole penali, definisce le penali dovute per il ritardato adempimento. Tali penali possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

Il comma 1 reca modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. "Semplificazioni".

In particolare, alla lettera a), si prevede la modifica dell'articolo 1 del citato decreto – legge, intervenendo, al punto 1) sul comma 1, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020. Tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate per il sottosoglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando). Al punto 2 si interviene sul comma 2 del medesimo articolo 1 confermando l'affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro ed elevando a 139.000 euro il limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici (punto 2.1 che modifica la lettera a) del comma 2). Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria ed architettura) da 139 mila euro fino alle soglie comunitarie mentre, per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia comunitaria, l'invito deve riguardare almeno dieci operatori. (punto 2.2 che modifica la lettera b) del comma 2). In ragione delle modifiche di cui al punto 2) si semplifica l'affidamento dei contratti sotto soglia di forniture e servizi, uniformando le Amministrazioni centrali e le altre pubbliche amministrazioni, posto che le prime potranno procedere con affidamento diretto fino ad un importo di 139.000 euro e a gara comunitaria per affidamenti

pari o superiori al predetto importo mentre le seconde potranno procedere mediante affidamento diretto fino a 139.000 euro, mediante procedura negoziata con 5 inviti fino alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici e per importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del codice dei contratti a gara comunitaria (procedura aperta o ristretta).

La lettera b) modifica l'articolo 2 del decreto legge n. 76 del 2020. In particolare, al punto 1) si novella il comma 1, prevedendo la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione previste nel medesimo articolo 2. Inoltre, al punto 2) si provvede ad eliminare, al comma 2, l'erroneo rinvio alle previsioni di cui all'articolo 61 del Codice dei contratti, nonché a prevedere, mediante un'integrazione del comma 3, che le procedure di affidamento semplificate previste nel suddetto comma si applichino, nel caso sussista la necessità, anche agli interventi inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La lettera c) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.

La lettera d) modifica l'articolo 5 del decreto – legge n. 76 del 2020 in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica al fine di prorogarne l'efficacia sino al 30 giugno 2023 (punto 1) nonché di chiarire (punto 2) che, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) - gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19 - e d) -gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti -, le stazioni appaltanti o le autorità competenti autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori, sulla base del parere (e non già determinazione) del Collegio consultivo tecnico.

Con la lettera e) si apportano modifiche all'articolo 6 del decreto – legge n. 76 del 2020, recante la disciplina il Collegio consultivo tecnico. In particolare, al punto 1) si prorogano al 30 giugno 2023 tutte le previsioni ivi contenute, in scadenza al 31 dicembre 2021. Al punto 2) si modifica il comma 2 precisando che le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del collegio individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti.

Al punto 3), al fine in rafforzare il valore delle determinazioni assunte dal Collegio consultivo tecnico, nonché la loro efficacia conformativa, si modifica il comma 3, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 92 e 96 c.p.c., laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Al punto 4) si interviene sul comma 7, sopprimendo il secondo periodo (il quale prevede che, in mancanza di determinazioni o pareri, ai componenti il Collegio spetta un gettone unico

onnicomprendivo) e si provvede ad inserire, ai fini del necessario coordinamento normativo, il riferimento alle linee guida previste dal nuovo comma 8-ter.

Al punto 5) si prevede l'inserimento nell'articolo 6 del nuovo comma 8- bis. In particolare, il comma 8-bis prevede che, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Infine, si stabilisce che con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio sull'attività dei collegi consultivi tecnici, al quale ciascun Presidente dei detti collegi è tenuto a trasmettere gli atti di nomina e le determinazioni assunte dal collegio entro cinque giorni dall'adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La lettera f) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 8, comma 1, che prevede che:

- la consegna dei lavori in via d'urgenza è sempre autorizzata;
- si possa avviare alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara quando non necessario;
- si possano applicare le riduzioni dei termini per motivi di urgenza per le procedure ordinarie;
- si possano prevedere affidamenti anche nel caso in cui questi non siano stati preventivamente inseriti in programmazione a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatici.

La lettera g) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 13, comma 1, recante "Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi".

La lettera h) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 21, comma 2, in materia di responsabilità erariale, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Il comma 2 precisa che la proroga sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall'articolo 2, comma 1, non operi con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2 che, seppure limitatamente ad alcuni specifici settori, sino al 31 dicembre 2021 autorizza le stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Al comma 3 si specifica che le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si

applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

Art. 52- (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

L'articolo **interviene sull'articolo 1 del decreto-legge "Sblocca cantieri" n. 32 del 2019.**

In particolare, la **lettera a), numero 1.1**, proroga al 31 dicembre 2023 il regime sperimentale di disapplicazione di alcune norme del codice dei contratti pubblici.

Il **numero 1.2 della medesima lettera a)**, modifica l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge. Detta disposizione prevede che al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, alcune norme del codice dei contratti pubblici, tra cui quella contenuta nell'articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate. Detta ultima disposizione prevede che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede ricorrendo o a una centrale di committenza o a oggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La modifica ora introdotta limita la possibilità di disapplicare le procedure di cui al richiamato articolo 37, comma 4, alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Si prevede inoltre che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.

Il **numero 2)** della medesima lettera a), abroga l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, che prevede che entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, sopra richiamata, per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Il **numero 3)** proroga fino al 30 giugno 2023 il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale è prevista l'applicazione anche ai settori ordinari della norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. Detta disposizione prevede che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

Il **numero 4)** modifica il comma 4, prorogando fino al 2023 la possibilità, per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di poter avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Il numero 5) modifica il comma 6 prorogando dal 2021 al 2023 la previsione della redazione di una progettazione semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.

Il numero 6) modifica il comma 7, relativo al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prorogando fino al 30 giugno 2023 il periodo nel quale il Consiglio, in deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. La norma fa comunque salve le disposizioni speciali in materia di progetti relativi alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.

Il numero 7) modifica il comma 10 prorogando fino al 30 giugno 2023 il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.

Il numero 8) modifica il comma 15 prorogando fino al 2023 il termine entro il quale, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato.

Il numero 9) modifica il comma 18 prorogando fino al 2023 il termine entro il quale sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, riferite al subappaltatore.

Art. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

L'articolo consente la semplificazione degli acquisti dei beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. Il Next Generation EU prevede che il 20% dei fondi destinati agli Stati Membri attraverso la Recovery and Resilience Facility sia destinato alla trasformazione digitale. La trasformazione digitale è, pertanto, uno dei pilastri del PNRR, strumento predisposto in attuazione del Next Generation UE per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di Covid-19. Conseguentemente, si appalesano di stringente necessità e urgenza gli acquisti di beni e servizi ICT, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR e strumentali rispetto ai predetti progetti, beni e servizi che supportano le funzioni e i servizi essenziali dello Stato e che, peraltro, sono soggetti a particolare obsolescenza. In particolare, la specifica misura consistente nell'innovazione dell'impianto normativo per velocizzare gli appalti ICT, con specifico riferimento a quelli strumentali al PNRR, è stata inserita nell'ambito dello stesso PNRR, all'interno della Missione 1, Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.", tra le riforme 1.1.

Per consentire l'effettuazione dei predetti acquisti in modo rapido ed efficace, si prevede la massima semplificazione delle relative procedure. Al comma 1, si prevede il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti fino al raggiungimento della soglia comunitaria; in relazione agli appalti sopra soglia invece, si prevede il ricorso alla procedura di cui

dall'articolo 48, comma 3 per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026. Il ricorso a tale procedura è ammesso anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. Al successivo comma 2, si prevede, inoltre, sempre a fini di semplificazione e accelerazione, che le predette amministrazioni possano stipulare immediatamente il relativo contratto, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti, riprendendo quanto era stato già previsto al riguardo dall'art. 75 del decreto-legge n. 18 del 2020, facendo tuttavia salvi gli obblighi europolitari di *stand still*. Per le verifiche antimafia, invece, si procede ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020. Per ovviare alle conseguenze derivanti dall'immediata stipula del contratto, effettuata prima dell'espletamento della verifica sul possesso dei requisiti, si prevede che il contratto sia stipulato sotto condizione risolutiva.

Ai commi 3 e 4, al fine di consentire al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di coordinare gli acquisti ICT strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR, garantendo il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti della Missione 1, nonché la coerenza tecnologica e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale, si attribuisce il potere di rendere pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, potendo guidare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l'oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità di acquisto.

Il comma 5 reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La lettera a) novella in più parti l'articolo 29. In particolare, al punto 1) si modifica il comma 1, primo periodo ampliando l'ambito di operatività degli obblighi di pubblicazione ivi previsti anche alla fase dell'esecuzione. Al punto 2, si modifica il comma 2 che prevedeva che gli atti di cui al comma 1 dovessero essere pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'Anac, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. Il nuovo comma 2 prevede che tutte le informazioni che costituiscono gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture relativi all'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'Anac attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse. L'Anac garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, e, ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il punto 3) integra il comma 3 che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici e che le stesse operano, in particolare, in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. Si precisa, infatti, che tale interazione operi anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici.

Il punto 4) modifica il comma 4 al fine di affermare l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, come modificata dal punto 2) della presente lettera. Il punto 5) modifica il comma 4-bis nella parte in cui prevedeva che il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anac e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condividessero un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Stabiliva, inoltre, che per le opere pubbliche il protocollo deve basarsi su quanto previsto dal decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. Il comma 4-bis riformulato, invece, afferma il principio secondo cui l'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'Anac, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. Si conferma la previsione, contenuta nella vigente formulazione, secondo cui l'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

La lettera b) modifica l'articolo 36, comma 6-bis, al fine di rendere coerente la previsione per le verifiche per il sottosoglia alle modifiche introdotte all'articolo 81, di cui alla lettera c), punti 1), 2) e 3).

Con la lettera c) si prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, i lavori della commissione giudicatrice devono essere svolti di regola a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.

Alla lettera d) si modifica l'articolo 81, al fine di consentire il contenimento della spesa e di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle stazioni appaltanti, velocizzando le operazioni di verifica e controllo dei requisiti.

In particolare, il punto 1 reca la nuova denominazione della banca dati, in Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Il punto 2 sostituisce il comma 2 statuendo che l'Anac individua, con proprio provvedimento, sentiti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'Anac, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia. Il punto 3 interviene sul comma 3 che demanda al provvedimento di cui al comma 2 come modificato al punto 1, anziché ad un decreto, le modalità di attuazione del comma 3. Inoltre, si sopprime l'inciso che subordinava le segnalazioni dell'Anac alla preventiva informativa da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il punto 4 riscrive il comma 4 che, nella nuova formulazione, prevede che, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati necessari alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione SOA di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83

che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, fermo restando che i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. Il punto 5 inserisce un nuovo comma (il 4-bis) al fine di prevedere che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità con i sistemi telematici secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'Anac, inoltre, garantisce, l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Si prevede, infine, che fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'Anac può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.

La lettera e) interviene sul comma 7 dell'articolo 85 con una modifica di coordinamento necessaria.

La lettera f) sopprime il quarto periodo dell'articolo 213, comma 8, che prevedeva modalità di interscambio tra Anac e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle informazioni finalizzate a garantire la prevenzione della corruzione, evitando, al contempo, sovrapposizioni di competenze e ottimizzazione nell'utilizzo dei dati. Ciò in conseguenza della rivisitazione dell'articolo 81, in ragione delle modifiche di cui alla lettera d).

La lettera g) interviene sul comma 13 dell'articolo 216 con una modifica di coordinamento necessaria.

Il comma 6 abroga i commi 610, 611, 612 e 613 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Art. 54 (Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a rendere omogenee le procedure di rilascio della certificazione antimafia, previste per il sisma Abruzzo 2009, con il sistema vigente per il post terremoto del 2016, prevedendo un riallineamento tra le procedure stesse, semplificandole ed accelerandole con benefici rilevanti per l'economia del territorio interessato

La procedura semplificata produce effetti propulsivi sui diversi settori economici interessati alla ricostruzione, in un periodo di crisi dovuta anche all'epidemia da Coronavirus in atto, rendendo più celeri le attività di ricostruzione nel settore pubblico, con riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi connessi alle correlate procedure e con risparmi di tempi e di spesa per le imprese, nel rispetto della normativa antimafia, nella ricostruzione di infrastrutture e di opere pubbliche, danneggiate dal sisma di oltre 11 anni fa.

In concreto si rende più agevole e immediata la verifica delle condizioni soggettive degli operatori economici selezionati dall'esecutore degli interventi su opere pubbliche, prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, incluso l'utilizzo dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, ivi prevista.

La normativa speciale adottata per la ricostruzione post sisma 2016 prevede che i controlli antimafia avvengano prima dell'aggiudicazione dei contratti pubblici consentendo di lavorare nell'area del c.d. "cratere sismico" soltanto alle imprese che abbiano favorevolmente

superato tale vaglio e siano state iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, gestita dalla Struttura di Missione Antimafia, appositamente istituita dall'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con evidenti riflessi sulla semplificazione e sul risparmio in termini di tempi e di costi, con benefici rilevanti per i cittadini e le imprese interessate.

Il rilascio delle informazioni antimafia per l'iscrizione nella citata Anagrafe si svolge secondo un procedimento – interamente informatizzato a partire dalla compilazione della istanza da parte dell'operatore economico - articolato in due fasi: la prima, finalizzata al rilascio di una liberatoria provvisoria; la seconda volta all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento, che si conclude nel termine di 15 giorni dall'avvio dell'istruttoria. Al termine, la citata Struttura provvede al rilascio dell'informazione speditiva antimafia e all'iscrizione provvisoria in Anagrafe.

Il sistema così congegnato ha fornito buona prova della sua efficienza sia in termini di celerità delle procedure che di pervasività dell'azione di controllo, tanto da essere stato esteso ai lavori di ricostruzione privata post sisma Aquila 2009, con la creazione di una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia (sempre gestita dalla Struttura di Missione) istituita dall'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Le disposizioni che disciplinano la citata Anagrafe antimafia degli esecutori, inoltre, si applicano, a seguito del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia (eventi sismici agosto del 2017), nonché, a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nell'ambito delle attività relative agli eventi sismici che hanno colpito Catania e Campobasso nel 2018.

Al fine di rendere omogenea la procedura in esame a quelle innanzi riportate, con il comma 1 viene disposta la semplificazione della normativa vigente, risalente al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge n.24 giugno 2009, n. 77, uniformando le procedure in essere, procedendo, conseguentemente, all'abrogazione delle disposizioni previgenti su cui incide l'attuale semplificazione.

Il **comma 2** dispone la soppressione della sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, con la previsione di una unica Anagrafe antimafia degli esecutori, senza distinzione tra ricostruzione privata e pubblica e senza ulteriori costi per gli operatori economici. Gli operatori già iscritti nella sezione speciale confluiscono, infatti, senza ulteriori adempimenti, da parte degli interessati, nell'Anagrafe antimafia.

Infine, poiché viene meno la necessità di mantenere in funzione la sezione speciale dell'Anagrafe antimafia di cui al comma 1, al fine di evitare duplicazioni di banche dati ulteriori rispetto all'Anagrafe antimafia degli esecutori, viene disposta l'abrogazione espressa della norma che ha previsto l'istituzione della citata sezione speciale.

Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione)

La disposizione intende garantire una maggiore celerità nell'attuazione e nell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nonché delle azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche inseriti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Alla lettera a) sono elencate le misure di semplificazione relative all'edilizia scolastica; alla lettera b), invece, sono elencate le misure di semplificazione relative alle azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, la proposta normativa prevede, innanzitutto, che il Ministero dell'istruzione, al fine di garantire una rapida attuazione e l'organicità degli

interventi, predisponga apposite linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, esplicative delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia, e con le stesse definisca anche i termini improrogabili, rispettivamente, per la progettazione, per l'affidamento, per l'esecuzione e per il collaudo dei lavori, in coerenza con i *target* e gli obiettivi definiti nell'ambito del PNRR (lett. a), n. 1).

Al fine di evitare che l'eventuale inerzia nell'attuazione degli interventi da parte degli enti locali beneficiari di un finanziamento possa compromettere il rispetto delle tempistiche e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati è prevista l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12.

La disposizione prevede, altresì, la proroga al 31 dicembre 2026 dei poteri commissariali in capo ai Sindaci e ai Presidenti di provincia e delle città metropolitane di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La norma in questione è stata già oggetto di proroga al 31 dicembre 2021 con l'articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (lett. a), n. 3).

Inoltre, si consente agli enti locali, beneficiari dei finanziamenti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che si trovino in esercizio provvisorio e che non hanno quindi approvato il bilancio di previsione di poter procedere all'iscrizione delle risorse derivanti dai citati finanziamenti in bilancio per le annualità dal 2021 al 2026, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni contabili in materia. In assenza di deroghe ai principi contabili, le risorse concesse non potrebbero essere utilizzate se non con l'approvazione dello strumento contabile (lett. a), n. 4).

Si prevede infine – sempre con riferimento agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR – la riduzione alla metà dei termini per il rilascio dell'autorizzazione delle Soprintendenze di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in caso di edifici vincolati e il ricorso all'istituto della conferenza di servizi per acquisire l'atto autorizzatorio; in particolare, è ridotto a trenta giorni il termine per il rilascio del parere del soprintendente in caso di autorizzazioni paesaggistiche (lett. a), n. 5).

Per quanto riguarda le azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche, la norma intende riproporre, innanzitutto, quanto già previsto dall'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In questo modo, le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti per le azioni inserite nell'ambito del PNRR mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; laddove il ricorso a tali strumenti non consenta di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche possono procedere autonomamente all'acquisto dei beni e servizi necessari secondo le disposizioni di semplificazione ed accelerazione degli acquisti previste dalle precedenti disposizioni del provvedimento (lett. b), n. 1).

Per garantire una maggiore celerità e una semplificazione delle procedure, si prevede poi la possibilità per i dirigenti scolastici di affidare gli interventi rientranti nelle misure finanziate con il PNRR nel rispetto delle soglie vigenti (come modificate anche dal presente decreto-legge) e, quindi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". Tale regolamento, infatti, prevede un limite più stringente per le scuole e pari a 10.000 euro per gli affidamenti diretti. In effetti, le scuole possono sempre aumentare gli affidamenti diretti fino alle soglie del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, ma soltanto previa delibera del Consiglio di istituto. Considerato che nell'attuazione delle misure del PNRR saranno molteplici le procedure in capo alle istituzioni scolastiche, si propone una semplificazione complessiva delle procedure (lett. b), n. 2).

Ulteriore misura di semplificazione è quella che prevede che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali possono procedere allo svolgimento dei controlli relativi alle risorse assegnate nell'ambito del PNRR, utilizzando la piattaforma digitale già messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale. In questo modo, si consente ai revisori dei conti di svolgere le proprie funzioni di verifica contabile sugli interventi a valere sul PNRR anche a distanza e senza doversi recare necessariamente presso le istituzioni scolastiche (lett. b), n. 3).

Infine, si consente alle istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse nell'ambito del PNRR destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole, di poter procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi previa semplice comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici, in quanto non comportano interventi di carattere strutturale (lett. b), n. 4).

Art. 56 (Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel PNRR)

La disposizione mira alla semplificazione delle procedure connesse all'attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute.

In quest'ottica, lo snellimento delle procedure di rilascio e riconoscimento dei titoli abilitativi rappresenta lo strumento essenziale per il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale e per il rilancio dell'attività edilizia sanitaria.

In particolare, il comma 1, primo periodo, consente di eseguire gli interventi di edilizia sanitaria indicati nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute, riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in deroga alla disciplina urbanistica e alle disposizioni in materia di localizzazione delle opere pubbliche.

Il secondo periodo sottopone a regime derogatorio rispetto al sistema normativo vigente anche gli interventi, inseriti nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute, suscettibili di essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va osservato che la deroga fa salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria, antisismica, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, nonché i vincoli posti a tutela del patrimonio paesaggistico e culturale e quelli idrogeologici ed energetici.

La proposta muove dall'esigenza di programmare l'uso razionale ed efficiente delle risorse destinate all'edilizia sanitaria pubblica e privata, attraverso la semplificazione procedimentale.

Al comma 2 si prevede che gli interventi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Attraverso la programmazione negoziata, quindi, enti locali e altri portatori di interessi operanti sul territorio perseguono obiettivi di sviluppo in modo coordinato.

La disciplina e la programmazione dei medesimi interventi può essere affidata ai contratti istituzionali di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, finalizzati ad accelerare gli interventi di edilizia sanitaria che prevedono la realizzazione di nuovi progetti strategici e opere infrastrutturali di rilievo nazionale interregionale e regionale, funzionali alla coesione territoriale e allo sviluppo equilibrato del Paese.

Art. 57 (Zone Economiche Speciali)

Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono state apportate le seguenti modificazioni: In particolare:

Le modifiche **all'articolo 4** mirano a

- modificare la procedura di nomina del Commissario straordinario, in particolare includendovi l'intesa con il Presidente della Regione interessata; in caso di mancata intesa la questione è sottoposta al Consiglio dei ministri;
- incidere sul trattamento economico, individuandone il tetto massimo in quello previsto per i dipendenti pubblici, nella misura di € 240.000,00 lorde;
- conseguentemente, stabilire che i Commissari ad oggi nominati cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni;
- modificare la composizione del Comitato di indirizzo, arricchita con la presenza di un rappresentante dei Consorzi Industriali, che sono proprietari di circa l'80% dei suoli perimetrati nelle ZES;
- rafforzare l'attività dei Commissari, con la creazione di un doppio supporto per loro: uno, anche con riguardo alla struttura dove materialmente potere esercitare la propria attività, presso la sede territoriale regionale di riferimento; l'altro presso l'Agenzia per la Coesione. Quest'ultima, in particolare, garantisce il coordinamento strategico tra i Commissari, anche al fine di garantire la sinergia tra i progetti e le azioni sui diversi territori;
- prevedere che il Commissario, **fino al 31/12/26**, possa svolgere le funzioni di stazione appaltante ed operare con poteri straordinari;
- sollecitare la creazione di una strategia tra le azioni commissariali all'interno della ZES e la programmazione regionale dei fondi strutturali.

Le modifiche **all'articolo 5** mirano a:

- coordinare le procedure semplificate già previste con l'autorizzazione unica introdotta con l'art. 5-bis;
- un ulteriore dimezzamento di termini procedurali, con riguardo a quelli previsti dall'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 (Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici), riducendo il termine da 30 a 15 giorni;
- introdurre l'importante e innovativa qualificazione come perentori di tutti i termini procedurali previsti in area ZES: in altri termini, se decorre inutilmente il termine, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
- incrementare l'entità del credito di imposta già previsto nelle ZES ed estenderlo all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

Il nuovo **articolo 5-bis** attribuisce al Commissario Straordinario della ZES uno strumento procedimentale particolarmente efficace, rapido ed agile, come l'autorizzazione unica: trattasi di un modello di semplificazione già utilizzato in altri ambiti, in particolare in materia di impianti ed infrastrutture energetica. La sua caratteristica consiste nel concentrare in un unico provvedimento autorizzatorio tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire o all'attività da intraprendere o al progetto da approvare. La norma fa rinvio all'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, e cioè alla conferenza di servizi semplificata; il Commissario Straordinario la

presiede, e questa è una assoluta novità rispetto al passato. In tal modo, il Commissario Straordinario si fa regista di tutte le iniziative progettuali, infrastrutturali ed economiche che debbano essere realizzate all'interno della ZES. Si assume la responsabilità della conclusione del procedimento nei tempi stabiliti dalla legge, nonché di attivarsi perché tutte le amministrazioni coinvolte svolgano i compiti di rispettiva spettanza con tempestività. La novella fa salve le normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

Art. 58 (Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è una azione con forte coinvolgimento locale diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, finalizzata a contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza le aree interne del Paese, con l'obiettivo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti l'accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari) nonché di migliorare la manutenzione del territorio stesso.

La SNAI è sostenuta sia dai programmi cofinanziati dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il sostegno di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali finalizzate al potenziamento dell'offerta territoriale di servizi di cittadinanza (salute, istruzione). Il processo di selezione delle aree interne è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta da tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne e dalla Regione (o Provincia autonoma) interessata. La governance è affidata a un Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Legge n. 147 del 2013, che regola il contributo delle risorse nazionali alla Strategia definita nell'Accordo di Partenariato 2014-20, stabilisce che l'attuazione degli interventi venga perseguita mediante la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro come definiti dalla Legge n. 662 del 1996 tra le diverse amministrazioni interessate, con il coordinamento del Ministro per la Coesione territoriale che si avvale, a tal fine, dell'Agenzia per la Coesione territoriale.

La sperimentazione condotta a partire dal 2014, alla data del 18 marzo 2021 aveva portato alla sottoscrizione di 46 Accordi di programma quadro (di cui tre in corso di perfezionamento) mentre ancora 7 sono in condivisione preliminare e 17 in fase di istruttoria, ha mostrato l'estrema complessità della procedura finalizzata alla sottoscrizione degli Accordi, che si è rivelata non del tutto adeguata alle finalità dello strumento.

Ulteriore attenzione al tema della *governance* va posta alla luce del lentissimo avanzamento finanziario nell'utilizzo delle risorse: ad ottobre 2020 i pagamenti erano pari a circa il 5% del totale del costo programmato. Oggi il valore delle risorse destinate ai 46 accordi di programma di cui sopra è pari a oltre 834 milioni di euro.

Anche in vista della prosecuzione e dell'estensione dell'ambito di operatività della Strategia in coincidenza con l'avvio del nuovo periodo di programmazione delle risorse europee e nazionali, la norma proposta è finalizzata pertanto a semplificare e a velocizzare il processo di attuazione, eliminando – salvo che nelle more della adozione della delibera CIPRESS - il riferimento agli Accordi di Programma Quadro come strumento attuativo della Strategia e sostituendo con il riferimento alla programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 59 (Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)

La disposizione interviene sull'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come modificato dall'articolo 1, comma 815 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con l'obiettivo di semplificare il procedimento di perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale.

La disposizione originaria si dipanava attraverso una pluralità di DPCM, ognuno di essi caratterizzati da un procedimento molto complesso e di difficile attuazione. La disposizione in commento reingegnerizza il complessivo procedimento, strutturandolo in tre fasi:

La prima, di carattere istruttorio, è costituita dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti. Nel novero delle stesse sono state ricomprese le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale statale, la rete stradale autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale. L'istruttoria, connotata da termini prefissati, sarà svolta dal MIMS, amministrazione dotata delle competenze tecniche necessarie, e dal Dipartimento per gli affari regionali, il quale convoglierà i dati del censimento provenienti dalle regioni.

La seconda fase, di carattere perequativo, è tesa a individuare, d'intesa con le Regioni, i criteri per ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese e a ripartire le risorse finanziarie annualmente disponibili (100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033). Una delibera del CIPESS stabilirà i criteri di priorità, le azioni da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avendo riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare, alla densità della popolazione e delle unità produttive. La medesima delibera individuerà i Ministeri competenti, titolari delle azioni, e la relativa quota di finanziamento con ripartizione annuale.

Il comma 1-ter istituisce il Fondo perequativo infrastrutturale con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Si prevede inoltre che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto tecnico – operativo alle attività di competenza, può stipulare a tal fine apposita convenzione.

La terza e ultima fase, di carattere realizzativo, prevede che entro 30 giorni dalla delibera del CIPESS le singole amministrazioni centrali, assegnatarie di quote di finanziamenti, procedano a pianificazione, individuazione dei soggetti attuatori, in relazione alla tipo e alla localizzazione dell'intervento, e al monitoraggio del processo. È altresì previsto che nell'atto di programmazione siano stabilite le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere altresì corredati, del Codice unico di progetto.

Art. 60 (Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale)

La disposizione fa esplicito riferimento all'Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi che determinino rischi di defianziamento nell'utilizzo dei fondi strutturali, così valorizzando il ruolo dell'Agenzia nell'efficientamento del processo di spesa. In coerenza con la sua mission, che è anche quella di supportare i soggetti gestori dei programmi di intervento a valere sui fondi strutturali, la disposizione prevede con la modifica del comma 2 che il Presidente del consiglio dei ministri o su sua delega il Ministro per il sud e la coesione territoriale, si avvalga per l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio anche dell'Agenzia per la coesione territoriale oltre che delle PPAA. Prevede inoltre con la modifica del comma 3 che il Presidente del consiglio dei ministri o su sua delega il Ministro per il sud, esercita il potere sostitutivo tramite l'Agenzia per la coesione territoriale. Ove ciò accada, l'Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi. Lo schema che si propone è del tutto in linea con il modello di governance previsto, assumendo, rispetto ad esso, un'efficace valenza complementare.

Art. 61 (Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)

La disposizione apporta modifiche ai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di rafforzare i poteri sostitutivi. Alla lettera a), è introdotta la facoltà per l'organo di governo di individuare, ai fini dell'attribuzione del potere sostitutivo in caso di inerzia, un'unità organizzativa, in luogo di una figura apicale dell'amministrazione. L'Amministrazione potrà quindi scegliere tra una figura apicale o un'unità organizzativa. Alla lettera b) è introdotta la possibilità, che decorso inutilmente il termine, l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio, oltre che su istanza del privato.

Art. 62 (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)

Al fine di consentire la piena operatività e il rafforzamento dell'efficacia del silenzio assenso, la norma apporta modifiche al comma 2-bis dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che intendono dare garanzia al legittimo affidamento del privato. In particolare, si prevede l'obbligo da parte della P.A., di rilasciare entro 10 giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione rilasciata in via telematica, che dimostri l'avvenuta formazione del silenzio assenso. In caso di inutile decorso di tale termine, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2001.

Art. 63 (Annullamento d'ufficio)

La disposizione al fine di consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l'interesse pubblico apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 21-*nonies* si riduce da diciotto a dodici mesi il termine entro cui la P.A. può annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi, esercitando l'autotutela.

Art. 64 (Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)

La disposizione intende dare attuazione ad una delle linee di azione della Riforma 1.1. del M4C2 – COMPONENTE 2 – DALLA RICERCA ALL'IMPRESA del PNRR.

Essa muove, infatti, dalla necessità di semplificare e rafforzare i processi connessi alla valutazione ed al monitoraggio dei progetti di ricerca: misura resa ora particolarmente urgente ed ineludibile in considerazione della volontà, contenuta nella parte del PNRR di competenza del MUR, di improntare l'azione di scelta dei progetti finanziati con le nuove risorse europee ai più trasparenti ed oggettivi meccanismi dei bandi competitivi. Si prende atto, pertanto, della attuale insufficienza dei meccanismi a disposizione del Ministero per adempiere a tale compito e disegna un nuovo meccanismo improntato sul rinnovato ruolo del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca-CNGR (di cui si amplia la composizione e si rafforzano le competenze) e sulla edificazione di uno strumento di avvalimento di tale comitato sulle strutture del Ministero, che vengono a tale scopo corrispondentemente rafforzate.

Conseguentemente si provvede ad eliminare dalle competenze della istituenda Agenzia Nazionale della Ricerca i compiti relativi alla valutazione dei progetti di ricerca – che nelle more della istituzione dell'Agenzia, stante l'urgenza impressa dal PNRR non possono non essere esercitati che dal Ministero.

In particolare, le misure del presente articolo prevedono:

Al **comma 1** si rimuovono dalla disciplina vigente alcuni parametri in modo da rendere più flessibili gli strumenti posti nella disponibilità del Ministro dell'università e della ricerca per l'adozione del decreto che indica i criteri per la valutazione dei progetti di ricerca.

Al **comma 2**, cpv. 1, si dispone il rafforzamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca-CNGR attraverso l'istituzione di un nuovo Comitato, che prende il nome di

Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), che assume tutte le competenze del soppresso CNGR ma che si fa carico di compiti ulteriori, tra i quali, in particolare, si segnalano quelli indicati alla **lettera c)**, cpv. 2, – in relazione alla possibilità di fungere da soggetto valutatore anche a beneficio di altre amministrazioni che bandiscano progetti di ricerca, in tal modo assicurando il rispetto di modalità e standard sulle quali il Ministero dell'università e della ricerca ha sicuramente un *know how* più specifico rispetto ad enti e/o amministrazioni che svolgano questo ruolo in modo episodico – e di cui alla **lettera d)** – con la quale si sistematizza, semplificandolo, il processo di individuazione degli esperti chiamati a valutare i progetti di ricerca. Al cpv. 3 si stabiliscono le disposizioni generali inerenti il funzionamento del CNVR e al cpv. 4 si stabilisce che il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'università e della ricerca.

Al **comma 3** si dispongono norme transitorie finalizzate ad assicurare la continuità di funzionamento del soppresso CNGR in favore del CNVR, nelle more della effettiva costituzione di questo. In particolare si dettano disposizioni specifiche per la prima composizione del CNVR, che rappresenta una integrazione della composizione dell'attuale CNGR: ciò proprio al fine di non porre fratture nel funzionamento dei due organi.

Al **comma 4** si precisa che le spese di funzionamento del CNVR, nonché i compensi dei relativi componenti, sono ricomprese nell'ambito della quota del 7 % del complesso dei progetti di ricerca valutati, al pari di quanto attualmente previsto per il CNGR ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al **comma 5** viene disposta l'abrogazione della lettera b) dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegnava compiti di valutazione della ricerca all'istituenda Agenzia Nazionale della ricerca. In relazione agli obiettivi posti dal PNRR, alla luce della mancata attivazione dell'Agenzia, tali compiti devono essere necessariamente posti in capo al CNVR.

Al **comma 6** si stabilisce l'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020. L'esigenza di incrementare il fondo risiede nella necessità che l'amministrazione possa avvalersi, mediante convenzioni, di un supporto tecnico specialistico per le attività di valutazione e monitoraggio dei progetti di ricerca, tuttora non rinveniente nelle competenze interne alla amministrazione. Attualmente tali funzioni possono essere già svolte, sulla base della disciplina vigente, da INVITALIA, ma le accresciute esigenze determinate dal PNRR impongono che l'Amministrazione si rivolga anche ad altri soggetti valutatori, quali ad esempio quelli appartenenti ad istituzioni di ricerca internazionali o a fondazioni di ricerca, per accedere alle loro banche dati e/o al loro supporto specialistico: ciò anche al fine di conferire all'attività di valutazione dei progetti di ricerca un livello di qualità sempre maggiore e comunque comparabile a quello delle più note istituzioni di ricerca a livello internazionale.

Al **comma 7** si consente alle istituzioni pubbliche dell'alta formazione e della ricerca di accedere con maggiore celerità ai contributi straordinari del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, in modo da poter avviare quei progetti infrastrutturali che siano immediatamente realizzabili al fine di rispondere alle esigenze della quarta missione del PNRR secondo principi di efficienza e economicità dell'azione amministrativa. La norma in questione si pone anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare nell'ambito della quarta missione "Istruzione e ricerca" componente "Potenziamento delle competenze e diritto allo studio". La norma prevede che i progetti debbano essere immediatamente realizzabili in quanto l'accesso accelerato ai fondi trova la

sua *ratio* proprio nell'esigenza di consentire a quei progetti recanti i requisiti prescritti e che siano immediatamente operativi di non dover attendere inutilmente per la loro realizzazione.

Al **Comma 8** la proposta nasce dalla necessità di attuare la misura del PNRR indicata al M4C1.1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, segnatamente: Investimenti 1.7: Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.

Con la presente proposta si intende innalzare la quota di cofinanziamento statale relativa ai progetti di realizzazione e riqualificazione dell'edilizia universitaria. Portando la quota di cofinanziamento dal 50 al 75 per cento si determina, infatti, un ampliamento delle possibilità di coinvolgimento degli investitori privati che, soprattutto in alcune aree svantaggiate del Paese, non hanno aderito finora ai bandi promossi ai sensi della legge n. 338 del 2000. La misura proposta è, pertanto, strategica per poter conseguire i risultati attesi dalla citata misura del PNRR, che ha previsto, dalla iniezione dei finanziamenti ivi disposti, una leva economica importante (passaggio da 40 mila a 100 mila alloggi entro il 2026) che ben difficilmente potrà essere raggiunta senza la presente misura.

Al comma 9 si prevede che l'efficacia di quanto previsto dal comma 8 è subordinata alla approvazione definitiva del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Art. 65 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

La disposizione reca modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di meglio individuare e definire le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) già previste a legislazione vigente, eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal MIMS, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

In particolare, il comma 1, lett. a) modifica il comma 1 del citato articolo 12, prevedendo che fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, sia direttamente sulla base dei programmi di cui alla lettera a) del comma 4, sia nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5.

Al comma 1, lett. b), si sostituisce il comma 4, al fine di meglio esplicitare e definire le funzioni già attribuite a legislazione vigente alla citata Agenzia, con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori.

In particolare, si tratta delle seguenti attività:

- esercizio dell'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture, nonché all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, per le valutazioni e le eventuali iniziative di competenza ;
- promozione dell'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

- attività di proposta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'adozione del decreto per la proroga del termine di decorrenza per l'applicazione alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, non comprese nella rete stradale transeuropea, della disciplina in materia di gestione della sicurezza stradale contenuta nel decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE;
- individuazione degli elementi costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
- tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 35 del 2011 e svolgimento dell'attività di formazione dei controllori;
- classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, nonché classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
- effettuazione, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
- adozione delle misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;
- sovrintende alla gestione dei dati relativi agli incidenti stradali, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
- proposta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'aggiornamento delle tariffe, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, da porre a carico degli enti gestori, non pubblici, per le attività di controllo, classificazione e ispezione;
- proposta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
- attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Il comma 1, lett. c), inserisce il comma 5-bis, al fine di prevedere che l'Agenzia adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ed alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

Inoltre si prevede che relativamente alle attività dell'anno 2021, il citato programma è adottato entro il 31 agosto 2021. Infine si dispone che entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente.

Art. 66 (Disposizioni urgenti in materia politiche sociali)

Il comma 1 viene incontro all'esigenza delle associazioni del terzo settore che esercitano attività con finalità educativa, anche non formale, i cui Statuti tradizionalmente includono nel novero degli associati sia gli adulti, "fautori" dell'attività di educazione e promozione sociale svolta, sia i giovani, spesso minori, "fruitori" della stessa, attribuendo tuttavia solo ai primi, e non anche ai secondi, il diritto di voto in assemblea. Prorogando il termine, già oggetto di precedente proroga da parte del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che lo ha differito dal 31 marzo 2021, come da previsione originaria, al 31 maggio 2021, si consente alle stesse una tempistica maggiore di adeguamento degli Statuti, onde adeguarli alle nuove disposizioni.

Quanto detto risponde all'esigenza emergenziale di supportare un settore, quale l'associazionismo con finalità anche educative, di particolare strategicità nel periodo post pandemico di recupero della socialità e dei momenti di aggregazione, quale fattore di supporto e di ausilio alla normalizzazione, in particolare nel mondo giovanile. La vicinanza della scadenza del termine, al contrario, in assenza di specifiche modifiche normative, rischia di creare criticità aggiuntive in un ambito ove la responsabilizzazione esclusivamente degli adulti educatori assume una valenza di portata assai superiore al dato meramente formale.

In relazione al comma 2, si ricorda che l'art.1 comma 563 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 prevede, al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, che con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, vengano definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e siano determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS.

In data 6 novembre 2020 è stato adottato il dPCM contenente la definizione dei criteri per il rilascio della carta europea della disabilità in Italia. La modifica apportata dal presente articolo all'art.1 comma 563 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 è volta a recepire la richiesta del Garante per la protezione dei dati personali di adeguare il dettato normativo per la verifica, in sede attuativa, da parte del Garante, della corretta individuazione delle misure da adottare nell'interesse dei richiedenti della carta, in conformità alla disciplina recata dal GDPR, anche in un'ottica di semplificazione e velocizzazione delle procedure.

Art. 67 (Entrata in vigore)

L'articolo 67 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilendola nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.